

*Gruppo Assicurativo Modena Capitale*

## POLIZZA ATTIVITÀ

### CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

---

# SET INFORMATIVO

---

Il presente Set informativo, contenente:

- DIP Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
- DIP AGGIUNTIVO Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo dei contratti di assicurazione danni
- Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario
- Informativa sul trattamento dei dati personali – GDPR n.° 679 / 2016

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Ultimo aggiornamento 01/10/2023

ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA  
PRODOTTO "ATTIVITÀ"

DIP – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE DANNI

Ed. 2022 agg. 10/2023  
COMPAGNIA – ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete del prodotto sono fornite in altri documenti

### Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza presta, su base opzionale, diverse tipologie di coperture per la tutela economica delle attività commerciali, artigianali e della piccola media impresa, in caso di danni ai locali dove viene svolta l'attività, ai beni in essa contenuti, da furto o richieste di risarcimento per danni provocati a terzi.

Ogni copertura è assicurabile in base a libera scelta ed esigenza specifica.



#### Che cosa è assicurato?

- ✓ **Sezione Incendio** – i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da una serie di eventi, quali ad esempio, l'incendio, l'esplosione, lo scoppio, onda sonora, sviluppo di fumi, gas, vapori, ed altro.
- ✓ **Sezione Furto e rapina** – il furto delle cose assicurate e di proprietà dell'Assicurato. La rapina avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate. Furto, rapina ed estorsione di valori anche al di fuori dei locali dell'esercizio.
- ✓ **Sezione Cristalli** – i danni materiali e diretti per la sostituzione del cristallo, dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi. In occasione di scioperi, tumulti popolari, vandalismo. In occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati.
- ✓ **Sezione Elettronica** – i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche e causati da qualunque evento accidentale.
- ✓ **Sezione Responsabilità Civile** – i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività assicurata.
- ✓ **Sezione Assistenza** - prestazioni di servizi di assistenza all'esercizio assicurato.

È possibile attivare ulteriori **garanzie opzionali**

Per la Sezione Incendio:

- Eventi eccezionali
- Fuoriuscita di liquidi
- Merci in refrigerazione
- Fenomeno elettrico
- Ricorso Terzi
- Diaria giornaliera
- Assicurazione per conto di chi spetta
- Merci in aumento
- Trasporto merci
- Spese straordinarie
- Franchigia assoluta

Per la Sezione Furto e Rapina:

- Beni contenuti nelle dipendenze
- Furto di infissi e guasti dei ladri
- Furto di infissi e guasti dei ladri – forma in aumento
- Franchigia
- Somma integrativa valori
- Somma integrativa portavalori
- Merci in aumento
- Furto di merci all'aperto in aree recintate

Per la Sezione R.C. Terzi:

- Danni a cose in consegna o custodia
- Danni a cose sollevate, caricate/scaricate
- Danni a cose oggetto dell'attività
- Danni a veicoli in consegna o custodia
- Postuma presso terzi
- Postuma presso l'attività assicurata
- Cessione dei lavori in appalto
- Lesioni di appaltatori e loro dipendenti
- Esclusione RC proprietà fabbricato
- Esclusione RCO
- Farmacie
- Danni a cose trattate
- Danni a cose portate dai clienti
- Aumento tolleranza addetti
- Danni da inquinamento accidentale
- Franchigia assoluta 1.000 euro
- Franchigia assoluta 2.500 euro



#### Che cosa non è assicurato?

##### **Sezione incendio**

- ✗ Fabbricati costruiti con materiali combustibili, non adibiti all'attività assicurata

##### **Sezione Furto e rapina**

- ✗ Fabbricati che non hanno pareti in vivo, cotto, calcestruzzo, vetro cemento, vetro anticrimine e apertura verso l'esterno non difesa da serramenti chiusi

- × Danni agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave

#### **Sezione Cristalli**

- × Danni derivanti da vizio di costruzione o difettosa installazione

- × Dolo dell'Assicurato

#### **Sezione Elettronica**

- × Dolo o colpa grave dell'Assicurato
- × Danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il fornitore
- × Danni di deperimento, di logoramento o che siano conseguenza naturale dell'uso

#### **Sezione Responsabilità civile**

- × Cose in consegna e custodia
- × Danni da furto
- × Danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si esplicano i lavori

#### **Sezione Assistenza**

- × Dolo dell'Assicurato



#### **Ci sono limiti di copertura?**

- ! In caso di esistenza di altre polizze per lo stesso rischio
- ! Le garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici
- ! La Compagnia risarcisce il danno fino alla somma massima assicurata per ogni garanzia prestata, e stabilita in polizza
- ! Per la sezione Incendio il limite di indennizzo è la somma assicurata, per la sezione Responsabilità civile il limite è a scelta dell'Assicurato tra importi prestabiliti



#### **Dove vale la copertura?**

- ✓ Sezione Incendio – presso l'ubicazione indicata in polizza
- ✓ Sezione Furto e rapina - per le cose assicurate che si trovino all'interno dell'abitazione assicurata, per la garanzia Scippo, ovunque avvenga l'evento
- ✓ Sezione Cristalli – presso l'abitazione assicurata
- ✓ Sezione Elettronica – presso l'ubicazione indicata in polizza
- ✓ Sezione Responsabilità Civile – in tutti gli Stati europei (RCO mondo intero)
- ✓ Sezione Assistenza – le prestazioni operano in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano



#### **Che obblighi ho?**

- ! Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza o la riduzione dell'indennizzo.
- ! In caso di sinistro devi darne avviso non appena ne hai avuto conoscenza ed in ogni caso entro i 30 giorni successivi



#### **Quando e come devo pagare?**

- ✓ Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, con strumenti elettronici di pagamento, con denaro contante nei limiti previsti dalle Norme in vigore. Il premio è comprensivo di imposte



#### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

- ✓ La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. La validità dell'assicurazione è annuale, salvo quanto diversamente pattuito ed indicato in polizza



#### **Come posso disdire la polizza?**

- ✓ È possibile disdire il contratto mediante lettera raccomandata da inviare alla Compagnia o all'agenzia presso cui è stipulata la polizza, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione

**ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA  
PRODOTTO "ATTIVITÀ"**

**DIP AGGIUNTIVO – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO DELLE POLIZZE  
DI ASSICURAZIONE DANNI**

**Ed. 2022 agg. 10/2023  
COMPAGNIA – ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.**

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi Danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Informazioni relative all'Impresa di Assicurazione**

**Assicuratrice Milanese S.p.A.** Società di Assicurazioni in forma di società per azioni, fondata nel 1988, Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A., iscritta all'Albo delle Società Capogruppo al numero 009.

Sede legale e Direzione Generale Corso Libertà 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro MO Italia.

Recapito Telefonico: 059 7479111 – Fax 059 7479112 – Sito web [www.assicuratricemilanese.it](http://www.assicuratricemilanese.it) – indirizzo di posta elettronica: [info@assicuratricemilanese.it](mailto:info@assicuratricemilanese.it) – [assicuratricemilanese@legalmail.it](mailto:assicuratricemilanese@legalmail.it)

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n 298 del 21/12/1988, ed iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione.

**Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa**

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 55.604.493, mentre il capitale Sociale dell'impresa ammonta ad € 50.000.000,44. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 100.076.

Il Solvency Capital Requirement (SCR) è pari a € 24.798.061 e il Minimum Capital Requirement (MCR) è pari a € 7.931.712. Il Solvency Ratio (SCR Ratio) è pari a 267,13% e il Minimum Capital Requirement Ratio (MCR ratio) è pari a 835,17%.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2022.

Si precisa, che i dati sono riportati nella "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR)" disponibile sul sito internet della Compagnia nella sezione "Chi siamo – relazioni SFCR". La relazione è recuperabile anche al seguente link:

<https://www.assicuratricemilanese.it/wp-content/uploads/2023/04/Relazione-Annuale-sulla-Solvibilita-e-Condizione-Finanziaria-SFCR-Individuale-Anno-2022.pdf>

La legislazione applicabile al contratto, in base all'articolo 180 del D. Lgs. 209/2005 è quella italiana



## Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto previsto dal DIP Danni – Attività e ad integrazione dello stesso

### Sezione Incendio

- ✓ Incendio
- ✓ Fulmine
- ✓ Esplosione e scoppio
- ✓ Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate
- ✓ Ordine delle Autorità diretti ad impedire od arrestare l'incendio
- ✓ Urto di veicoli stradali non in uso o di proprietà dell'Assicurato
- ✓ Caduta rovinosa degli ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti
- ✓ Onda sonora causata da aeromobile che attraversa la barriera del suono
- ✓ Sviluppo di fumi, gas, vapori,
- ✓ Mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica
- ✓ Mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi
- ✓ Se conseguenti agli eventi di cui sopra l'Impresa garantisce anche:
- ✓ I costi dei materiali e delle operazioni manuali e meccaniche necessarie per la ricostruzione di documenti, registri, schede, dischi e nastri per elaborati e calcolatori elettronici danneggiati
- ✓ I danni materiali e diretti al contenuto posto in ubicazione diversa da quella indicata in polizza nell'ambito di mostre ed esposizioni a cui l'Assicurato partecipi in qualità di espositore
- ✓ I danni materiali e diretti al contenuto posto all'aperto nelle aree esterne adiacenti il fabbricato e di pertinenza dell'esercizio
- ✓ I danni materiali e diretti subiti da merci non previste dalla categoria di esercizio identificata in polizza
- ✓ Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare i residui del sinistro
- ✓ Le spese di rimozione e ricollocamento del contenuto dei locali assicurati per consentire il ripristino degli stessi
- ✓ Le spese di riprogettazione del fabbricato nonché i costi e gli oneri relativi

### Sezione Furto e Rapina

Sono assicurati i danni materiali e diretti causati al contenuto da:

- ✓ Furto del contenuto posto nei locali contenenti le cose assicurate
- ✓ Rapina avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate
- ✓ Estorsione, intendendosi per tale il caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari o dipendenti siano costretti a consegnare le cose assicurate sotto violenza o minaccia
- ✓ Atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina, consumati o tentati
- ✓ Furto di infissi e/o guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi
- ✓ Furto, rapina ed estorsione di valori
- ✓ Furto e rapina del contenuto posto in ubicazione diversa da quella indicata in polizza, nell'ambito di mostre ed esposizioni a cui l'Assicurato partecipi
- ✓ Furti in cui l'autore dello stesso risulti un dipendente dell'Assicurato
- ✓ Furto e rapina di merci di categoria diversa da quella pertinente all'attività di chiarata
- ✓ Furto e rapina del contenuto delle vetrinette ad uso mostra, chiuse a chiave
- ✓ Costi necessari per la ricostruzione di documenti, registri, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici danneggiati a seguito degli eventi garantiti
- ✓ Furto e rapina utilizzando, per l'asportazione dei beni assicurati, veicoli ricoverati nei locali in uso all'Assicurato

### Sezione Cristalli

La garanzia viene prestata nella forma a "primo rischio assoluto", pertanto l'indennizzo avverrà sino alla concorrenza della somma assicurata qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati.

Sono assicurati i danni materiali e diretti per:

- ✓ I danni da rottura, dovuta a causa accidentale o per fatto di terzi, di lastre
- ✓ I danni determinati da dolo e/o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché da colpa grave dell'Assicurato
- ✓ I danni verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo
- ✓ I danni verificatisi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati
- ✓ I danni causati da trombe d'aria, uragani, bufere e grandine

### Sezione Elettronica

La garanzia viene prestata nella forma a "primo rischio assoluto", pertanto l'indennizzo avverrà sino alla concorrenza della somma assicurata qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati.

Sono assicurati i danni materiali e diretti per:

- ✓ I danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso
- ✓ Le spese documentabili per il noleggio di una apparecchiatura per sostituire temporaneamente quella danneggiata

### Sezione Responsabilità Civile Terzi

L'Impresa tiene indenne l'Assicurato per:

- ✓ Responsabilità civile verso terzi R.C.T. – La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi oggetto dell'assicurazione

- ✓ Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro R.C.O. – La responsabilità civile derivante all'Assicurato:
  - Per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro
  - Per morte e per lesioni personali dei prestatori di lavoro dalle quali derivi un'invaldità permanente
- ✓ I danni involontariamente cagionati dai dipendenti a terzi
- ✓ I danni involontariamente cagionati a terzi da persone delle quali l'Assicurato si avvale in forma saltuaria ed occasionale
- ✓ Gli infortuni subiti in occasione di lavoro subiti dalle persone di cui l'Assicurato si avvale in forma saltuaria ed occasionale
- ✓ I danni derivanti dalla detenzione ed impiego di veicoli, macchinari ed impianti, purché utilizzati per conto proprio e per le attività descritte in polizza
- ✓ I danni derivanti dalla proprietà e dall'uso di insegne, cartelli pubblicitari od antenne ovunque installate
- ✓ I danni derivanti dalla partecipazione dell'Assicurato a mostre, esposizioni, fiere e mercati
- ✓ I danni derivanti dall'esercizio di mense e spacci aziendali, uso di macchine distributrici di cibi e bevande
- ✓ I danni derivanti dalla proprietà e dall'uso di serbatoi, colonnine di distribuzione del carburante per uso dell'Assicurato
- ✓ I danni derivanti da cose vendute dall'Assicurato
- ✓ I danni derivanti dalle operazioni di consegna, prelievo e rifornimento merce, nonché da lavori di installazione, manutenzione e riparazione presso terzi delle cose vendute
- ✓ I danni derivanti dal servizio di pronto soccorso
- ✓ I danni derivanti dall'organizzazione di gite aziendali
- ✓ I danni derivanti dai servizi di vigilanza e/o guardia nell'ambito dell'azienda
- ✓ I danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di beni dell'Assicurato o da lui detenuti
- ✓ I danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori, ma che per natura, volume o peso non possono essere rimosse
- ✓ I danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza
- ✓ I danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico
- ✓ I danni cagionati a terzi in occasione di lavoro dei suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A.
- ✓ La responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei locali e degli impianti esterni ed interni dell'esercizio
- ✓ I danni cagionati ad autoveicoli e motoveicoli di terzi e/o dei dipendenti dell'Assicurato, posteggiati negli spazi di pertinenza dell'azienda

#### Sezione Assistenza

Le prestazioni permettono di ottenere diversi servizi di assistenza per la casa e per l'Assicurato

- ✓ Invio di un fabbro per interventi di emergenza
- ✓ Invio di un elettricista per interventi di emergenza
- ✓ Invio di un idraulico per interventi di emergenza
- ✓ Invio di un vetraio per interventi di emergenza
- ✓ Interventi di emergenza per danni d'acqua
- ✓ Invio di un artigiano per interventi ordinari
- ✓ Invio di un serrandista per interventi di emergenza
- ✓ Invio di un frigorista per interventi di emergenza
- ✓ Invio di un sorvegliante
- ✓ Organizzazione del trasloco della mobilia dell'Assicurato fino al nuovo esercizio o deposito, in conseguenza di un sinistro
- ✓ Fornitura temporanea di energia elettrica
- ✓ Spese per rientro anticipato dell'Assicurato che si trovi in viaggio, a seguito di sinistro
- ✓ Informazioni riguardanti i principali autonoleggi italiani
- ✓ Informazioni telefoniche riguardanti argomenti correlati all'azienda

#### Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

##### Opzioni con riduzione di premio

Per le **Sezioni Incendio - Furto e Rapina – Responsabilità civile**

- **Franchigia:** è possibile optare per l'introduzione di una franchigia per ogni sinistro a fronte di una riduzione di premio

Per la **Sezione Responsabilità civile**

- **Esclusione garanzia responsabilità civile derivante dalla proprietà del fabbricato:** è possibile escludere la copertura della responsabilità civile derivante dalla proprietà, in quanto conduttore, del fabbricato, potendo ridurre percentualmente il premio di polizza
- **Esclusione garanzia responsabilità civile verso prestatori di lavoro:** è possibile escludere la copertura della responsabilità personale dei dipendenti e della responsabilità derivante all'Assicurato da lavoratori non dipendenti

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

È possibile attivare ulteriori garanzie opzionali quali:

Per la **SEZIONE INCENDIO**:

- **Eventi eccezionali:** È possibile estendere la copertura assicurativa contro i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati verificatisi in conseguenza di Eventi sociopolitici, Eventi atmosferici, Fuoriuscita di fumo, Sovraccarico neve
- Fuoriuscita di liquidi:** È possibile estendere la copertura assicurativa contro i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati verificatisi in conseguenza di Fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi, Spargimento d'acqua conseguente a rottura di condutture provocata dal gelo, Occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici e tecnici, nonché rigurgito delle fogne
- Spese di ricerca e ripristino:** È possibile garantire le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine al danno d'acqua, le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto precedente per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato
- Merci in refrigerazione:** È possibile estendere la copertura assicurativa contro i danni materiali e diretti subiti alle merci in refrigerazione a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, Fuoriuscita del fluido frigorifero
- Fenomeno elettrico:** È possibile estendere la copertura assicurativa contro i danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici
- Ricorso terzi:** È possibile estendere la copertura assicurativa ai danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da sinistro incendio indennizzabile a termini di polizza, Interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
- Diaria giornaliera:** È possibile estendere la copertura assicurativa ai danni derivanti da comprovata interruzione temporanea, totale o parziale, di attività conseguente a sinistro indennizzabile ai sensi delle garanzie operanti
- Merci in aumento:** È possibile aumentare la Somma assicurata alla partita Contenuto, relativamente alle Merci, del 20%
- Trasporto merci:** vengono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dalle Merci ed Attrezzature inerenti all'Attività esercitata durante il trasporto, comprese eventuali soste, poste su autoveicoli di proprietà od in uso all'Attività esercitata, causati da Incendio; Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi; Urto con veicolo di terzi identificato, ribaltamento, uscita di strada, sempreché la Merce sia imballata e opportunamente stivata.
- Spese straordinarie :** nel caso di forzata interruzione dell'attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini sezione Incendio e delle garanzie richiamate in polizza, qualora operanti, la Società rimborsa, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività.

Per la **SEZIONE FURTO E RAPINA**

- Somma integrativa per valori:** è possibile aumentare la somma assicurata di base per la garanzia furto, rapina, estorsione di valori
- Somma integrativa per portavalori:** è possibile aumentare la somma assicurata di base per la garanzia furto e rapina verificatisi al di fuori dei locali dell'esercizio, sulla persona dell'Assicurato o dipendenti mentre detengono valori, nello svolgimento della funzione di portavalori
- Assicurazione dei beni contenuti nelle dipendenze dell'esercizio:** è possibile estendere la copertura assicurativa al Furto, la rapina e l'estorsione del contenuto posto nelle dipendenze dell'esercizio assicurato, non direttamente comunicanti con lo stesso
- Aumento del limite di indennizzo per la garanzia "Furto di infissi e guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi":** è possibile aumentare la somma assicurata di base per tale garanzia ad Euro 2.600
- Ulteriore possibilità di aumento del limite di indennizzo per la garanzia "Furto di infissi e guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi":** è possibile aumentare la somma assicurata di base per tale garanzia ad Euro 6.000

**SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

- Danni a cose in consegna o custodia:** è possibile comprendere i danni provocati alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato
- Danni a cose sollevate, caricate o scaricate:** è possibile estendere l'assicurazione ai danni a cose sollevate, caricate o scaricate
- Danni a cose oggetto dell'attività esercitata (solo per esercizi di lavanderia e stireria):** è possibile comprendere nell'assicurazione i danni alle cose in consegna e custodia all'Assicurato o sottoposte a lavorazione
- Danni ai veicoli in consegna o custodia (solo per autofficine, carrozzerie e servizi di riparazione/manutenzione di autoveicoli, gommista, autolavaggio, autorimessa e garage):** è possibile estendere l'assicurazione ai danni subiti dai veicoli in consegna o custodia dell'Assicurato, sotto manutenzione o riparazione
- Responsabilità civile postuma dell'installatore :** è possibile comprendere in garanzia, nell'ambito dell'Attività esercitata, i danni provocati durante l'esecuzione di lavori di installazione di cose vendute dall'Assicurato e/o di manutenzione o riparazione presso terzi di cose anche da lui non vendute
- Responsabilità civile postuma del riparatore:** è possibile comprendere per i danni cagionati a terzi, dopo il compimento dei lavori di manutenzione e di riparazione di cose anche non vendute dall'Assicurato, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione dei lavori stessi effettuati presso l'ubicazione dell'Assicurato identificata in polizza e attinenti all'Attività esercitata
- Cessione di lavoro in appalto o subappalto:** è possibile estendere l'assicurazione ai danni provocati a terzi da ditte appaltatrici di cui si avvale l'Assicurato per la sua attività
- Lesioni personali subite da appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti :** è possibile estendere l'assicurazione agli infortuni occorsi in occasione di lavoro dai titolari delle ditte appaltatrici – dei lavori stessi e di cui al punto precedente – nonché dei loro dipendenti

**Farmacie (solo per attività di farmacia, parafarmacia ed erboristeria):** l'assicurazione comprende i danni causati dalle cose vendute, somministrate o smerciate ai clienti nell'ambito dell'attività di farmacia, parafarmacia o erboristeria compresi, limitatamente alle cose prodotte dall'Assicurato

**Danni a cose trattate (solo per attività di animali domestici vivi, escluso allevamento, relativi mangimi e accessori, con toelettatura e senza veterinaria):** l'assicurazione è estesa all'attività di custodia e toelettatura di animali domestici vivi

**Danni a Cose portate dai clienti (solo per attività di ristorazione, bar e con somministrazione cibo e bevande, barbieri e parrucchieri):** La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento delle Cose portate dai clienti

**Aumento tolleranza addetti:** La tolleranza si intende elevata da 1 a 3 addetti

**Danni da inquinamento accidentale:** L'Assicurazione comprende i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, macchinario e attrezzatura dell'Azienda assicurata.



### Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni Attività **sono esclusi i seguenti danni:**

#### SEZIONE INCENDIO

- \* verificati si in occasione di atti di guerra anche civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- \* verificatisi in occasione di esplosione, o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall' accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- \* causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio,
- \* causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, valanghe e slavine;
- \* da smarrimento, furto o rapina;
- \* da fenomeno elettrico a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione
- \* subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero
- \* indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale (salvo quanto specificato all'art. 1.1 lett. N.), sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate

#### SEZIONE FURTO E RAPINA

- \* I danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, invasione, occupazione militare, ostilità

#### SEZIONE CRISTALLI

- \* Le rotture verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, incendio, fulmine, gelo, scoppi ed esplosioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, calamità provocate da forze della natura
- \* Le rotture derivanti da crollo da assestamento di fabbricato o dal distacco di parti di esso, da cedimento del terreno, dal restauro dei locali, da operazioni di trasloco, da lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze dei beni assicurati
- \* Le rotture derivanti da lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre ode gli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate
- \* Le rotture di sorgenti luminose o delle scritte luminose
- \* Le rotture ai bordi delle lastre scorrevoli
- \* Le rotture dei lucernari e delle lastre aventi valore artistico
- \* Le scheggiature, le rigature, le screpolature

#### SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

- \* Da furto;
- \* Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili
- \* Da smarrimento o errata consegna
- \* Da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età
- \* Alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, alle cose rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate dall'Assicurato, nonché alle cose sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni
- \* Alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti
- \* Alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si esplicano i lavori e alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi
- \* Cagionati da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi

- ✘ Da detenzione o impiego di esplosivi non detenuti in conformità alle norme vigenti in materia
- ✘ A fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati
- ✘ Di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783,1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile
- ✘ Da assunzione volontaria di responsabilità e non direttamente dalla legge
- ✘ A condutture ed impianti sotterranei in genere e a quelli ad essi conseguenti
- ✘ Arrecati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvale nell' esercizio dell'attività
- ✘ Derivanti da attività esercitate dall' Assicurato ad eccezione di quelle indicate nella scheda di Polizza
- ✘ Cagionati da ditte subappaltatrici per lavori ceduti in subappalto dall'Assicurato
- ✘ Trivellazioni e attività off-shore
- ✘ Vizi originari dei prodotti salvo quanto specificatamente escluso nei singoli articoli
- ✘ Derivanti, direttamente o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto
- ✘ Determinati da umidità, stilibidicio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei Locali in cui viene svolta l'Attività esercitata e quelli da rigurgito di fogna
- ✘ Da assestamenti del terreno, franamento, onde sismiche e campi elettromagnetici
- ✘ Derivanti da perdita, alterazione, distruzione di Dati, Programmi di codifica o software, indisponibilità dei Dati e malfunzionamento di hardware, software, nonché ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generato da atto doloso informatico (Cyber crime), Denial of service, disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività Internet avvenuta in una o più nazioni o continenti
- ✘ Utilizzo di organismi geneticamente modificati o di parti di esso
- ✘ Derivanti da sinistri, responsabilità, onere, multe, sanzioni o qualsiasi altro importo direttamente o indirettamente causato da, in connessione con, o in qualsiasi modo che coinvolga o derivi da uno dei seguenti fattori:
- ✘ Qualsiasi malattia infettiva, virus, batterio o altro microrganismo (asintomatico o meno)
- ✘ Coronavirus (Sars2-COVID-19), compresa qualsiasi mutazione o variazione dello stesso
- ✘ Pandemie o epidemie, dichiarate come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa

#### SEZIONE ASSISTENZA

- ✘ Le spese necessarie al ripristino di parti dell'esercizio interessate dall'intervento di assistenza
- ✘ Le prestazioni derivanti da sinistri provocati o dipendenti da guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ✘ Le prestazioni derivanti da sinistri provocati o dipendenti da dolo dell'Assicurato
- ✘ Le prestazioni derivanti da sinistri provocati o dipendenti da suicidio o tentato suicidio



#### Ci sono limiti di copertura?

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO per SINISTRO/ANNO	FRANCHIGIA/ SCOPERTO
<b>SEZIONE INCENDIO</b>		
Ricostruzione di documenti, registri, schede, dischi e nastri per elaboratori elettronici	2.600 euro	-
Danni al contenuto posto in ubicazione diversa da quello indicato in polizza	10% della somma assicurata "Contenuto"	-
Danni a merci non previste dalla categoria di esercizio identificata dal codice riportato in scheda di polizza	10% della somma assicurata "Contenuto" con il massimo di 15.000 euro	-
Perdita delle pigioni del fabbricato assicurato locato a terzi, a seguito di sinistro indennizzato dalle garanzie della sezione Incendio	5.000 euro	-
Spese per demolire, sgomberare e trasportare in discarica i residui del sinistro	10% dell'indennizzo con il massimo di 60.000 euro	-
Spese di rimozione e di ricollocamento del contenuto dei locali indicati in polizza per consentire il ripristino degli stessi	10% dell'indennizzo con il massimo di 16.000 euro	-
Spese di riprogettazione del fabbricato nonché costi ed oneri per la ricostruzione del fabbricato stesso in base alle disposizioni vigenti all'epoca	5% dell'indennizzo con il massimo di 11.000 euro	-
Eventi sociopolitici	80% della somma assicurata "incendio"	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro

<b>Eventi atmosferici</b>	Somma assicurata	Scoperto 30% con il minimo di 2.500 euro
<b>Danni a cancelli, antenne, muri di recinzione, derivanti da eventi atmosferici</b>	10% della somma assicurata "fabbricato"	Scoperto 30% con il minimo di 2.500 euro
<b>Danni a tende insegne e relativi sostegni derivanti da eventi atmosferici</b>	3.000 euro	Scoperto 30% con il minimo di 250 euro
<b>Danni a lastre in fibrocemento, manufatti in materia plastica per effetto della grandine</b>	10.000 euro	Scoperto 30% con il minimo di 2.500 euro
<b>Fumo</b>	Somma assicurata	250 euro
<b>Sovraccarico di neve</b>	20% della somma assicurata "Fabbricato" e "Contenuto" con il massimo di 60.000 euro	Scoperto 30% con il minimo di 2500 euro
<b>Fuoriuscita di liquidi</b>	30% della somma assicurata "Fabbricato" e "Contenuto" con il massimo di 50.000 euro	250 euro
<b>Gelo</b>	1.600 euro per sinistro 11.000 euro per anno	100 euro
<b>Trabocco e rigurgito</b>	euro 11.000 per sinistro e anno	100 euro
<b>Spese di ricerca e di ripristino</b>	3% della somma assicurata "Fabbricato" con il massimo di 1.600 euro per sinistro e 6.000 euro per anno	250 euro
<b>Merci in refrigerazione</b>	Somma assicurata	Scoperto 10% con il minimo di 150 euro
<b>Fenomeno elettrico</b>	Somma assicurata	Scoperto 10% Franchigia 200 euro
<b>Danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, di terzi</b>	10% della somma assicurata garanzia "Ricorso terzi"	-
<b>Diaria giornaliera da interruzione di attività</b>	nel limite massimo di 90 giorni	Franchigia primi 3 giorni
<b>CONDIZIONI FACOLTATIVE</b>		
<b>Trasporto merci</b>	3.000 euro	Franchigia 200 euro
<b>Spese straordinarie</b>	5.000 euro	-
<b>LIMITI SPECIFICI DI INDENNIZZO</b>		
<b>Denaro, titoli di credito e valori in genere</b>	5% della somma assicurata con il limite di euro 5.000 per sinistro	-
<b>Quadri ed oggetti d'arte</b>	10.000 euro per oggetto	-
<b>Gioielli e preziosi, raccolte e collezioni</b>	7.500 euro per oggetto	-
<b>Contenuto all'aperto</b>	10% della somma assicurata con il limite di 30.000 euro	-
<b>SEZIONE FURTO</b>		
<b>Atti vandalici commessi dagli autori del furto</b>	20% della somma assicurata	-
<b>Furto di infissi e/o guasti cagionati dai ladri</b>	1.100 euro	Scoperto 20%
<b>Furto, rapina ed estorsione di valori</b>	10% della somma assicurata Con il limite di 1.600 euro relativamente al furto nei locali dell'esercizio Con il limite di 3.100 euro se i valori fossero riposti in cassaforte	Scoperto 20%
<b>Furto e rapina del contenuto posto in ubicazione diversa da quella indicata in polizza</b>	10% della somma assicurata	-

Furto e rapina di merci di categoria diversa da quella pertinente all'attività dichiarata (escluso preziosi)	10% della somma assicurata con il massimo di 3.000 euro	-
Furto e rapina del contenuto di vetrinette ad uso mostra	500 euro per vetrinetta 1.500 euro per anno	-
Ricostruzione di documenti, registri, schede, dischi e nastri per elaboratori elettronici	3.000 euro	-
Furto e rapina commessi utilizzando veicoli ricoverati nei locali in uso all'Assicurato	Somma assicurata	-
<b>CONDIZIONI FACOLTATIVE</b>		
Somma integrativa per valori	Somma assicurata	Scoperto 20%
Somma integrativa per portavalori	Somma assicurata	Scoperto 20%
Inserimento Franchigia fissa per sinistro	In funzione della garanzia colpita	Scoperto 20% con il massimo di 2.600 euro
Furto di Merci all'aperto in aree recintate	50% Somma assicurata con il massimo di 5.000 euro	Scoperto 20% con il minimo di 500 euro
<b>SEZIONE CRISTALLI</b>		
Insegne	Somma assicurata	Franchigia 50 euro
<b>SEZIONE ELETTRONICA</b>		
Danni alle apparecchiature elettroniche	Somma assicurata	-
Spese per il noleggio di una apparecchiatura per sostituire temporaneamente quella danneggiata	600 euro	-
<b>SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE</b>		
Danni derivanti dall'impiego di cani per servizi di vigilanza e/o guardia nell'ambito dell'azienda	Somma assicurata	Franchigia 250 euro
Danni da incendio	50% Somma assicurata con il massimo di 160.000 euro	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro
Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori	40.000 euro	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro
Danni da interruzione o di sospensione di attività	60.000 euro	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro
Committenza veicoli	Somma assicurata	Franchigia 250 euro
Danni a mezzo sotto carico e scarico	Somma assicurata	Franchigia 250 euro
Proprietà e conduzione del fabbricato – spargimento d'acqua o rigurgito di fogna a seguito di rottura accidentale di tubazioni o condutture	Somma assicurata	Franchigia 250 euro
Danni ad autoveicoli e motoveicoli in parcheggio	Somma assicurata	Franchigia 250 euro
<b>CONDIZIONI FACOLTATIVE</b>		
Danni a cose in consegna e custodia	10.000 euro	Scoperto 20% con il minimo di 250 euro

Danni a cose sollevate, caricate o scaricate	15.000 euro	Scoperto 20% con il minimo di 1.000 euro
Danni a cose oggetto dell'attività esercitata (lavanderie e stirerie)	500 euro per capo con il massimo di 5.000 euro per anno	Scoperto 10% con il minimo di 150 euro
Danni a veicoli in consegna e custodia (valida solo per autofficine, carrozzerie e servizi di riparazione/manutenzione di autoveicoli, gommista, autolavaggio, autorimessa e garage)	5.000 euro	Scoperto con il 20% con il minimo di 250 euro
R.C. postuma dell'installatore presso terzi	100.000 euro Danni da incendio 40.000 euro	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro
R.C. postuma del riparatore presso l'Assicurato	100.000 euro Danni a cose 50.000 euro	Scoperto 10% (20% per danni a cose) con il minimo di 250 euro
Farmacie (farmacia, parafarmacia ed erboristeria)	50.000 euro	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro
Danni a cose trattate (animali domestici vivi, escluso allevamento, relativi mangimi e accessori, con toelettatura e senza veterinaria)	limite di 1.000 euro per singolo animale, con il massimo di 2.000 euro	Franchigia 250 euro
Danni a Cose portate dai clienti (solo per attività di ristorazione, bar e con somministrazione cibo e bevande, barbieri e parrucchieri)	1.000 euro per cliente con un massimo di 10.000 euro per anno assicurativo	Franchigia 200 euro
Danni da inquinamento accidentale	50.000 euro	-
<b>SEZIONE ASSITENZA</b>		
Invio di un idraulico per interventi di emergenza	euro 250 per prestazione	-
Pronto intervento per danni d'acqua	euro 500 per prestazione	-
Invio di un elettricista per interventi di emergenza	euro 250 per sinistro prestazione	-
Fornitura temporanea di energia elettrica	euro 250 per prestazione e per anno	-
Invio di un fabbro per interventi di emergenza	euro 250 per prestazione	-
Invio di un serrandista in caso di emergenza	euro 250 per prestazione	-
Invio di un frigorista per interventi di emergenza	euro 250 per prestazione	-
Invio di un vetraio per interventi di emergenza	euro 250 per prestazione	-
Invio di un sorvegliante	euro 250 per prestazione	-
Invio di un artigiano per interventi ordinari	a carico dell'Assicurato	-
Rientro anticipato	euro 250 per prestazione	-



## Che obblighi ho?

### Cosa fare in caso di sinistro

#### Denuncia di sinistro SEZIONE INCENDIO

- I sinistri devono essere denunciati entro tre giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza
- Nel caso si tratti di incendio con ipotesi di reato, la denuncia deve essere inoltrata all'Impresa ed all'Autorità Giudiziaria entro il termine di 24 ore, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno
- Predisporre un elenco dettagliato per qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate
- Tenere a disposizione dell'Impresa e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova
- Fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno

#### SEZIONE FURTO E RAPINA

- Inoltrare la denuncia all'Impresa ed all'Autorità Giudiziaria entro il termine di 24 ore, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno
- Denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche all'emittente
- Tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate o illese quanto le tracce, i residui del sinistro e gli indizi materiali del reato
- Predisporre un elenco dettagliato per qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate
- Tenere a disposizione dell'Impresa e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova
- Fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno

#### SEZIONE CRISTALLI

- I sinistri devono essere denunciati entro tre giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza
- Predisporre un elenco dettagliato per qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate
- Conservare le tracce ed i residui del sinistro

#### SEZIONE ELETTRONICA

- I sinistri devono essere denunciati entro tre giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza
- Predisporre un elenco dettagliato per qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate
- Conservare le tracce ed i residui del sinistro

#### SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

- I sinistri devono essere denunciati entro tre giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza
- Tenere a disposizione dell'Impresa e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova

#### SEZIONE ASSISTENZA

- Telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde 800.087.506 oppure al numero urbano 02.58245193
- Comunicare
  - Il tipo di assistenza di cui si necessita
  - Il Nome e Cognome
  - Il numero di polizza preceduto dalla sigla MILI
  - L'indirizzo del luogo in cui si trova
  - Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamare nel corso dell'assistenza
- **Assistenza diretta / in convenzione** – per la Sezione Assistenza sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione tramite Europ Assistance Italia S.p.A.
- **Gestione da parte di altre imprese** – per la Sezione Assistenza, la gestione dei sinistri è affidata a Europ Assistance Italia S.p.A.
- **Prescrizione** – i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro quest'ultimo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.

### Dichiarazioni inesatte o reticenti

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni – Attività

### Obblighi della Società Assicuratrice Milanese S.p.A.

- Per le Sezioni INCENDIO – FURTO E RAPINA – CRISTALLI - ELETTRONICA, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuto la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione
- Per la Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, in conformità alle condizioni di assicurazione fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, l'Impresa ha l'obbligo di prendere in carico la richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato nei confronti dell'Assicurato
- Per la Sezione ASSISTENZA, verificata l'operatività della garanzia, l'Impresa eroga il servizio di assistenza richiesto.



### Quando e come devo pagare?

#### Premio

- **Modalità di pagamento** – non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni Attività
- **Frazionamento** – È previsto il frazionamento annuale oppure il frazionamento semestrale e in quest'ultimo caso con aumento del 3% del premio
- **Adeguamento** – non è previsto l'adeguamento automatico delle somme assicurate, dei limiti di indennizzo nonché del premio.

#### Rimborso

In caso di recesso per sinistro esercitato in base alle condizioni di polizza, il Contraente ha diritto al rimborso del premio entro il trentesimo giorno successivo alla data di effetto del recesso, della parte di premio pagato e non dovuto al netto delle imposte.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

#### Durata

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni Attività

#### Sospensione

Non è possibile sospendere le garanzie assicurative in corso di contratto



### Come posso disdire la polizza?

**Ripensamento dopo la stipulazione** – non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.

**Risoluzione** – Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni Attività



### A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto alla tutela economica delle attività commerciali, artigianali-produttive, della microimpresa e della piccola media impresa



### Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 25% del premio imponibile pagato dal Contraente, per remunerazioni di tipo provvigionale

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
<b>All'Impresa Assicuratrice</b>	<p>Il reclamo è "una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti della Società di assicurazione relativa ad un contratto o ad un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto".</p> <p>La gestione dei reclami ricevuti, inclusi i relativi riscontri ai reclamanti, è devoluta ad una specifica funzione aziendale.</p> <p>I reclami devono essere inoltrati, per iscritto, presso la Sede legale di Assicuratrice Milanese S.p.A. all'attenzione dell'Ufficio Reclami, Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario sul Panaro (MO), utilizzando una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A mezzo messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: <a href="mailto:servizio.reclami@assicuratricemilanese.it">servizio.reclami@assicuratricemilanese.it</a></li> <li>• Via fax al numero +39 059 8672387</li> <li>• Con il servizio postale</li> </ul> <p>La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>Se l'impresa non fornisce risposta entro 45 giorni, se la stessa è considerata insoddisfacente in quanto asseritamente non completa e/o non corretta, ovvero in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi a:</p> <p><b>IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni</b>  <b>Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma</b>  <b>Fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353</b>  <b>PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a></b></p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome, Cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico</li> <li>• L'individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato</li> <li>• Breve descrizione del motivo di doglianza</li> <li>• Copia del reclamo già presentato direttamente alla Società corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa</li> <li>• Ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo</li> </ul> <p>Non rientrano nella competenza dell'IVASS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente alla Società e che, in caso di ricezione, l'Istituto provvederà ad inoltrare alla Società entro 45 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti.</li> <li>• I reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria</li> </ul> <p><b>Sul sito internet di Assicuratrice Milanese S.p.A. e, precisamente, nella sezione "Reclami", è disponibile degli utenti, tramite apposito link, sia un modello di reclamo alla Compagnia, sia un modello di reclamo all'Istituto di Vigilanza</b></p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi, escluse quelle in materia di risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli e dei natanti.</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>E' una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n.° 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con sui si intende chiedere il risarcimento, a qualsiasi titolo, di somme inferiori a 50.000 Euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p><b>Arbitrato</b></p> <p>Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.</p> <p>In ogni caso è sempre possibile per il contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contattare il numero 059/7479112</li> <li>• Inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica <a href="mailto:info@assicuratricemilanese.it">info@assicuratricemilanese.it</a></li> </ul>
<b>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI ACCEDERE A TALE AREA PER CONSULTARE IL CONTRATTO STESSO</b>	

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

---

## POLIZZA ATTIVITÀ

---

DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA "CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI" DEL TAVOLO TECNICO  
ANIA – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI – ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI

---

Il presente Documento è redatto in base alle disposizioni dell'Articolo 166 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n.° 209), secondo il quale le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza.

## INDICE

<b>GLOSSARIO</b>	<b>3</b>
<b>NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE</b>	<b>6</b>
<b>SEZIONE INCENDIO</b>	<b>7</b>
• CHE COSA POSSO ASSICURARE	7
• COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	11
• CHE COSA NON È ASSICURATO	12
• LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA	12
• COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	15
<b>SEZIONE FURTO E RAPINA</b>	<b>16</b>
• CHE COSA POSSO ASSICURARE	16
• COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	18
• CHE COSA NON È ASSICURATO	19
• LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA	19
• COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	20
<b>SEZIONE CRISTALLI</b>	<b>22</b>
• CHE COSA POSSO ASSICURARE	22
• COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	22
• CHE COSA NON È ASSICURATO	22
• LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA	22
• COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	23



---

## SEZIONE ELETTRONICA 24

---

- CHE COSA POSSO ASSICURARE 25
  - COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 25
  - CHE COSA NON È ASSICURATO 25
  - LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA 25
  - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 25
- 

## SEZIONE R.C. VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO 27

---

- CHE COSA POSSO ASSICURARE 27
  - COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 31
  - CHE COSA NON È ASSICURATO 32
  - LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA 33
  - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 34
- 

## SEZIONE ASSISTENZA 35

---

- CHE COSA POSSO ASSICURARE 35
  - COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 37
  - CHE COSA NON È ASSICURATO 37
  - LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA 38
  - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 39
- 

---

## AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n.° 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet di Assicuratrice Milanese – [www.assicuratricemilanese.it](http://www.assicuratricemilanese.it) – è disponibile l'AREA RISERVATA, che consente, ad ogni singolo cliente, di consultare il dettaglio delle proprie polizze e delle relative scadenze.  
L'accesso è gratuito attraverso la registrazione al Servizio.

---



## GLOSSARIO

### **DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI**

**Assicurato**

Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto.

**Assicurazione**

Il contratto di assicurazione.

**Contraente**

Il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

**Franchigia**

La parte del danno indennizzabile / risarcibile a termini di polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.

**Indennizzo o Risarcimento**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Polizza**

Il documento che prova l'Assicurazione.

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell'Assicurazione.

**Primo Rischio Assoluto**

Forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto sino a concorrenza della Somma Assicurata, senza applicazione della Regola proporzionale, prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.

**Regola proporzionale**

Qualora risulti assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, viene corrisposto un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

**Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

**Scoperto**

La parte del danno indennizzabile / risarcibile a termini di polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

**Società**

Assicuratrice Milanese S.p.A.

**Valore intero**

Forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile (Regola proporzionale).

---

### **DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE INCENDIO**

**Contenuto**

Merci, macchinario e relativi accessori, attrezzature ed arredamento in genere dell'esercizio e dell'annesso ufficio e tutto quanto pertinente all'attività dichiarata, compresi:

- apparecchiature elettroniche;
- impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori e montacarichi), impianti ed attrezzature di pesa, mezzi di traino e trasporto non iscritti al PRA; impianti di allarme di segnalazione e comunicazione;
- insegne e tende, anche esterne;
- effetti personali dell'Assicurato e dei suoi dipendenti;
- veicoli in genere costituenti merci inerenti all'attività;
- denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori;
- quadri ed oggetti d'arte;
- infiammabili;
- merci speciali;
- archivi, disegni, schede, dischi, nastri e supporti di dati in genere per elaboratori elettronici;
- mobilio e arredamento domestico in genere posto nei locali e relative dipendenze, adibiti a dimora dell'Assicurato, siti nello stesso immobile di cui fanno parte i locali dell'esercizio assicurato, (compresi apparecchi elettrodomestici quali: apparecchi mobili elettrici, audio ed audiovisivi, impianti di allarme e di segnalazione, videogiochi, personal computers e relativi accessori compresi i programmi in licenza d'uso, esistenti nei locali occupati dall'Assicurato e per uso abitativo) e tutto quanto serve per uso domestico e personale dell'Assicurato e delle persone con lui conviventi, nonché tende esterne, motori marini e natanti.

**Sono esclusi autoveicoli e motocicli non costituenti merce inerente all'attività, nonché beni o quote di ammortamento di beni già assicurati per effetto di operazioni di leasing.**

**Esplosivi**

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.



Nei locali e nell'area in uso all'Assicurato non hanno influenza nella valutazione del rischio fino ad 1 kg di esplosivi.

#### **Esplosione**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità

#### **Fabbricato**

I locali di proprietà od in locazione all'Assicurato adibiti all'attività indicata nella scheda di polizza, costituenti l'intero fabbricato - avente l'ubicazione indicata nella predetta scheda - od una sua porzione (ivi comprese, se trattasi di condominio, le rispettive quote di fabbricato costituenti proprietà comune), **esclusa l'area** ma compresi anche:

- opere di fondazione od interrate;
- fissi ed infissi, nonché le installazioni fisse, gli allacciamenti ed i contatori di proprietà delle Società fornitrici di acqua, gas, energia elettrica e della Società telefonica;
- impianti elettrici fissi, impianti idrici ed igienici, impianti fissi di riscaldamento e condizionamento d'aria, ascensori e montacarichi, altri impianti ed installazioni al servizio del fabbricato e considerati immobili per natura o per destinazione;
- antenne radio-telericeventi;
- cantine, box, altre eventuali dipendenze, il tutto anche se in corpi separati;
- muri di cinta, recinzioni fisse, cancellate;
- tappezzerie, tinteggiature, moquettes e simili;
- affreschi e statue che non abbiano valore artistico.

#### **Incendio**

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

#### **Incombustibilità**

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione termica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

#### **Infiammabili**

Sostanza e prodotti - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - non classificabili esplosivi che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 allegato V.

È tollerata l'esistenza di "infiammabili" ed o "merci speciali" (vedere definizione), complessivamente per non oltre 200 Kg, a qualsiasi uso destinati e quelli ad uso esclusivo di riscaldamento al servizio del fabbricato o nei serbatoi dei veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore.

Qualora l'attività esercitata preveda l'esistenza di un quantitativo superiore di "infiammabili", tale circostanza deve risultare espressamente dalla descrizione dell'attività indicata in Polizza, da apposita Appendice integrativa e da relativo sovrapprezzo, ed in questo caso l'esistenza e/o l'impiego di "infiammabili" è tollerato sino ad un quantitativo di 1000 Kg.

#### **Merci speciali**

Celluloide, espansite di sughero, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, schiuma di lattice.

**Non sono considerate merci speciali quelle facenti parte del prodotto finito.**

#### **Scoppio**

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. **Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.**

---

## **DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE FURTO E RAPINA**

### **Contenuto**

Merci, attrezzature ed arredamento in genere dell'esercizio e dell'annesso ufficio, purché pertinenti all'attività dichiarata, compresi:

- apparecchiature elettroniche;
- impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori e montacarichi), impianti ed attrezzature di pesa, di traino e trasporto non iscritti al PRA: impianti di allarme di segnalazione e comunicazione;
- effetti personali dell'Assicurato e dei suoi dipendenti;
- quadri ed oggetti d'arte;
- veicoli in genere costituenti merce inerente all'attività.

**Sono esclusi: autoveicoli e motocicli, non costituenti merce inerente all'attività, gioielli, preziosi, pietre dure, nonché beni già assicurati per effetto di operazioni di leasing.**

### **Merci**

Materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, materiali di consumo, imballaggi, **Non sono considerate merci Valori e Preziosi, il rame, l'alluminio.**

### **Furto**

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

### **Rapina**

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia al fine di trarne profitto per sé o per altri.

### **Vetro anticrimine**



Vetro stratificato costituito almeno da due lastre di vetro rigidamente accoppiate con interposto uno strato di materiale plastico (PVB) con spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri, oppure da un'unica o più lastre accoppiate di materiale sintetico (policarbonato) di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri.

**Valori**

Il denaro, i titoli di credito, le carte in genere rappresentanti valori, i valori bollati e postali.

---

**DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE CRISTALLI E VETRI**

**Lastre**

Tutte le lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro e policarbonato collocate nelle loro installazioni tanto all'interno che all'esterno dei locali dell'esercizio e dell'annesso ufficio privato su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili nonché le insegne interne ed esterne applicate al fabbricato ed iscrizioni e decorazioni non aventi valore artistico.

---

**DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE ELETTRONICA**

**Apparecchiature elettroniche**

- a) Sistemi elettronici di elaborazione dati, computer e relative unità periferiche;
- b) Registratori di cassa, bilance elettroniche, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare elettroniche, fax, fotocopiatrici, apparecchi telefonici, citofoni e di allarme, sistemi di videosorveglianza e anticaccheggio, *impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione, elaboratori di processo o di automazione di processi non al servizio esclusivo di macchine operatrici.*

**Il tutto presso l'ubicazione indicata in polizza e ad uso esclusivo dell'attività esercitata ed indicata in polizza.**

---

**DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE ASSISTENZA**

**Assicurato**

Il Contraente di polizza.

**Azienda**

Il luogo situato in territorio italiano dove l'assicurato svolge la propria attività lavorativa, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

**Centrale Operativa**

È la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l'Impresa provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico dell'Impresa stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

**Decorrenza e durata**

Dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa.

**Estensione Territoriale**

Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

**Furto**

È il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Impresa**

Assicuratrice Milanese S.p.A.

**Incendio**

È la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

**Infortunio**

Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

**In viaggio**

Qualunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato.

**Malattia**

Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

**Prestazioni**

Sono le assistenze prestate dalla Centrale Operativa all'assicurato.

**Sinistro**

Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato.



## NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

### **Art. I – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

### **Art. II – Altre assicurazioni**

Il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con altri assicuratori.

### **Art. III – Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 C.C.).

### **Art. IV – Frazionamento del Premio**

Premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo. In caso di mancato pagamento delle rate di premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio in arretrato.

### **Art. V – Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. VI – Aggravamento del rischio**

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

### **Art. VII – Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio, o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 C.C.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. VIII – Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa la periodo di assicurazione in corso.

### **Art. IX – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione**

In mancanza di disdetta, data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

### **Art. X – Validità territoriale**

L'Assicurazione della responsabilità civile vale per i danni che avvengono nel territorio Europeo. L'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro vale per il mondo intero.

### **Art. XI – Efficacia dell'assicurazione**

L'efficacia dell'Assicurazione è subordinata al possesso da parte dell'Assicurato degli eventuali requisiti/autorizzazioni richiesti dalla legge e/o dai regolamenti per lo svolgimento dell'attività dichiarata.

### **Art. XII – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. XIII – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.



## SEZIONE INCENDIO

### COSA POSSO ASSICURARE

#### Art. 1.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di polizza**, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, comprese quelle di proprietà di terzi, anche se derivanti da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente o delle persone di cui gli stessi devono rispondere a norma di legge, dai seguenti eventi:

- a) incendio;  
fulmine;
- b) esplosione e Scoppio **non causati da ordigni esplosivi**, ad eccezione di quelli che a sua insaputa siano presenti in locali adiacenti;
- c) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- d) ordine dell'Autorità, od azioni di terzi o dell'Assicurato, diretti ad impedire od arrestare l'Incendio;
- e) urto di veicoli stradali e natanti, **non appartenenti**, od in uso, all'Assicurato od al Contraente, **purché in transito su pubblica via o strada privata esterna, o corsi d'acqua**;
- f) caduta rovinosa degli ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti;
- g) onda sonora causata da aeromobile che supera la barriera del suono;
- h) sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, **purché conseguenti agli eventi indicati nei punti precedenti che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse**.

Sono altresì indennizzabili, in quanto conseguenti agli eventi garantiti in polizza:

- i) i costi dei materiali e delle operazioni manuali e meccaniche necessarie per la ricostruzione di documenti, registri, supporti elettronici, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici danneggiati **sino alla concorrenza di Euro 2.600 per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo**;
- j) i danni materiali e diretti al contenuto posto in ubicazione diversa da quella indicata in polizza entro il territorio di tutti gli stati europei, nell'ambito di mostre ed esposizioni a cui l'Assicurato partecipi in qualità di espositore, **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata sul contenuto per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo**;
- k) i danni materiali e diretti al contenuto posto all'aperto nelle aree esterne adiacenti il fabbricato e di pertinenza dell'esercizio;
- l) i danni materiali e diretti subiti da merci non previste dalla categoria di esercizio identificata dal codice riportato in scheda di polizza, **nel limite del 10% della somma assicurata come "Contenuto" con il massimo di Euro 15.000 per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo**;
- m) i danni derivanti dalla perdita delle pigioni del fabbricato assicurato locato a terzi, a seguito di sinistro indennizzato dalle garanzie della sezione Incendio e per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il termine di sei mesi; questa garanzia è prestata a **"primo rischio assoluto" con il massimo di Euro 5.000 per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo**;
- n) le spese per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro **sino alla concorrenza di un importo pari al 10% dell'indennizzo dovuto con il massimo di Euro 60.000 per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo; resta comunque sempre escluso ogni maggior onere derivante dallo smaltimento di materiali contenenti sostanze definite e/o classificate come "fossiche o nocive" da regolamenti e/o disposizioni di leggi vigenti**;
- o) le spese di rimozione e di ricollocamento del contenuto dei locali indicati in polizza per consentire il ripristino degli stessi, **sino alla concorrenza di un importo pari al 10% dell'indennizzo dovuto con il massimo di Euro 16.000 per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo**;
- p) le spese di riprogettazione del fabbricato nonché i costi ed oneri (**escluse multe, ammende e sanzioni amministrative**) che dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni vigenti all'epoca, **il tutto sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo dovuto, con un massimo di Euro 11.000 per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo**.

Ove risulti assicurato il fabbricato di proprietà di terzi (in luogo del rischio locativo) tutte le garanzie operanti per l'assicurazione incendio sono prestate per conto del proprietario. Resta fermo ed operante quanto previsto all'art. 1.5 – "Esercizio dei diritti nascenti dalla polizza".

#### Art. 1.2 – GARANZIE FACOLTATIVE

Operanti solo se indicato il relativo premio sulla scheda di polizza

##### A) Eventi eccezionali

(non operanti per la garanzia "Ricorso terzi")

##### Atti vandalici e sociopolitici

La Società risponde:

- dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da Incendio, Esplosione, Scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da esse trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi di terzi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio;
- degli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone



(dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulto popolare, sciopero, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La garanzia è estesa all'occupazione non militare del fabbricato. **Se la durata dell'occupazione è superiore 5 giorni l'assicurazione è limitata ai danni da Incendio, Esplosione, Scoppio.**

**Sono esclusi i danni da:**

- **appropriazione indebita, truffa, smarrimento, furto, rapina, concussione, saccheggio, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- **verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizioni dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto;**
- **causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione dei prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazioni od omissioni di controlli o manovre.**

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 10% dell'indennizzo stesso con il minimo di Euro 250.**

**La Società non indennizzerà per anno assicurativo una somma superiore all'80% della somma assicurata per la garanzia Incendio.**

#### **Eventi atmosferici**

La Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di polizza**, i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati, dagli eventi sottoelencati **purché siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze:**

- 1) Grandine;
- 2) Vento (sotto forma di uragani, cicloni, bufere, tempeste, trombe d'aria, temporali);
- 3) Cose abbattute e cose trasportate dal vento;
- 4) Acqua penetrata all'interno del fabbricato:
  - a) Attraverso rotture, brecce, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causate da vento o grandine;
  - b) Per intasamento delle grondaie e dei pluviali, causato esclusivamente da grandine e/o neve.

Sono compresi altresì - **con un limite di indennizzo per annualità assicurativa pari al 10% del capitale assicurato per fabbricato di proprietà** - i danni ad installazioni esterne quali:

- Cancelli, antenne, muri di recinzione;
- Tende, insegne e relativi sostegni, **con un limite massimo di indennizzo pari ad Euro 3.000 per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 30% dell'indennizzo stesso con il minimo di Euro 250,00;**
- Vetrate, lucernari, verande;
- Lastre in fibrocemento, manufatti in materia plastica per effetto della grandine, **col massimo di Euro 10.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

**Sono esclusi i danni:**

- **subiti dai beni all' aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;**
- **causati da cedimento, smottamenti e franamenti del terreno, da valanghe, da slavine, da gelo e neve, da rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, mareggiate, formazione di ruscelli od accumuli esterni di acqua, fuoriuscita di corsi o specchi d'acqua dalle usuali sponde, ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra. Salvo quanto sopra espressamente previsto, sono esclusi i danni subiti dai beni all' aperto;**
- **a fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nella copertura o nei serramenti.**

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 30% dell'indennizzo stesso con il minimo di Euro 2.500,00.**

#### **Fumo**

La Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di polizza**, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni medesimi, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.**

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari a Euro 250.**

#### **Sovraccarico di neve**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto, delle pareti, dei lucernari e serramenti in genere.

**Sono comunque esclusi i danni causati da valanghe, slavine, gelo, ancorché conseguenti ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia, nonché ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento.**

**La garanzia non è operante nel caso in cui il fabbricato non sia conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.**

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 30% dell'indennizzo stesso con il minimo di Euro 2.500,00.**

**In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per ogni anno assicurativo un importo superiore al 20% della somma complessivamente assicurata per il fabbricato ed il contenuto, con il massimo di Euro 60.000 per ogni sinistro.**

#### **B) Fuoriuscita di liquidi**

**(non operante per la garanzia "Ricorso terzi")**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici e tecnici, pertinenti il fabbricato.

**Sono esclusi i danni:**

- **derivanti da corrosione ed usura;**
- **derivanti da rottura di fognatura non di pertinenza del fabbricato;**



- alle merci poste ad altezza inferiore a 12 cm. dal suolo;
- derivanti da guasti e/o rotture di automatismi e rilevatori degli impianti automatici di estinzione.

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per ogni anno assicurativo un importo superiore al 30% della somma complessivamente assicurata per il fabbricato ed il contenuto, con il massimo di Euro 50.000 per ogni sinistro. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari ad Euro 250.

#### **Gelo**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati a seguito di spargimento d'acqua conseguente a rottura di condutture, del fabbricato, provocata dal gelo. **Ai fini dell'operatività della presente garanzia il fabbricato deve essere provvisto di impianto di riscaldamento, regolarmente attivato.**

Sono esclusi i danni:

- Derivanti da spargimento d'acqua causato da rotture di condutture installate all'esterno della costruzione od interrate;
- Alle merci poste ad altezza inferiore a 12 cm. dal suolo.

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superiore ad Euro 1.600 per sinistro e Euro 11.000 per anno assicurativo. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari ad Euro 100.

#### **Trabocco e rigurgito**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici e tecnici, nonché rigurgito delle fognature, di esclusiva pertinenza del fabbricato. **Sono esclusi i danni alle merci poste ad altezza inferiore a 12 cm dal suolo. In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superiore a Euro 11.000 per anno assicurativo. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari a Euro 100.**

#### **Spese di ricerca e di ripristino**

**(operante solo se indicato il relativo premio nel frontespizio di polizza)**

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini delle garanzie Fuoriuscita di liquidi, Gelo, Trabocco e rigurgito e Responsabilità civile verso terzi (art. 5.1 lett. a) per danni da spargimento di liquidi, rimborsa:

- Le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine al danno d'acqua;
- Le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto precedente per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

**Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari a Euro 250.**

**In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare somma superiore al 3 % della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di Euro 1.600 per sinistro e Euro 6.000 per anno assicurativo. In caso di coesistenza di danno da Fuoriuscita di liquidi o Trabocco e rigurgito o Gelo con Spese di ricerca e di ripristino sarà applicata un'unica franchigia di Euro 250.**

#### **C) Merci in refrigerazione**

La Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di polizza**, i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero;
- conseguente agli eventi garantiti con la presente polizza nonché all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.6.

**In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia, la Società rimborsa entro il limite della somma assicurata, anche le spese necessariamente sostenute per lo smaltimento della merce avariata, con il limite del 10% della somma assicurata.**

**La somma assicurata per questa garanzia rappresenta anche il limite di risarcimento per uno o più sinistri verificatisi nell' anno assicurativo.**

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 10% dell'indennizzo stesso con il minimo di Euro 250.**

**La garanzia ha effetto se la mancata o anomala produzione e/o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore.**

#### **D) Fenomeno elettrico**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, **per ogni anno assicurativo e nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di polizza**, dei danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici.

**Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati a resistenze elettriche, fonti di luce, valvole termoioniche, nonché i danni dovuti ad usura o manomissione o da carenza di manutenzione.**

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto; **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di Euro 200.**

#### **E) Ricorso terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del massimale convenuto**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

**L'assicurazione non comprende i danni:**



- a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, il convivente *more uxorio*, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 c.c. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

Ai fini della gestione delle vertenze di danno sono operanti le disposizioni dell'art. 5.15.

#### **F) Diaria giornaliera**

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di polizza, i danni da comprovata interruzione temporanea, totale o parziale, di attività conseguente a sinistro indennizzabile ai sensi delle garanzie previste dalle Norme che regolano l'assicurazione incendio, purché operanti.

Ferme restando le esclusioni previste all'art. 1.8, la Società non risponde dei danni:

- a) conseguenti alla cessazione definitiva dell'attività ancorché derivante da sinistro indennizzabile;
- b) imputabili all'impossibilità di ricostruire il fabbricato secondo l'originaria destinazione a causa di fatti esterni quali regolamenti urbanistici locali o altre norme di legge, scioperi o serrate che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, procedimenti imposti dall'autorità.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di 90 giorni di interruzione totale o parziale dell'attività, per uno o più sinistri per annualità assicurativa con esclusione dei primi 3 (tre) giorni compreso quello del sinistro.

#### **G) Assicurazione per conto di chi spetta**

(sempre operante nel caso sia assicurato il fabbricato di proprietà di terzi)

*Rischio locativo*

Relativamente al fabbricato, le garanzie di cui all'art. 1.1 vengono prestate per conto del proprietario dell'immobile.

Il diritto a percepire l'indennizzo spetta al proprietario, ma può essere esercitato soltanto dal Contraente.

**L'indennizzo potrà essere corrisposto a persona diversa dal titolare dell'interesse soltanto se questi vi consenta espressamente.**

A tale proposito viene ribadito quanto espresso all'art. 1.5 – "Esercizio dei diritti nascenti dalla polizza"

Il Contraente si impegna, sin d'ora, in caso di sinistro, a fornire su richiesta della Società:

- Nel caso di fabbricato in locazione:
  - o Copia del contratto di locazione / affitto;
- Nel caso di possesso del fabbricato ad altro titolo:
  - o Dichiarazione del titolo di possesso dell'immobile;
  - o Dati identificativi della proprietà immobiliare e del proprietario avente diritto all'indennizzo.

#### **H) Merci in aumento**

La Somma assicurata alla partita Contenuto si intende aumentata, relativamente alle Merci, del 20% per il periodo che decorre dalle ore 24.00 del 30 Novembre di ogni Anno fino alle ore 24.00 del 15 Gennaio successivo oppure per un periodo di quarantacinque giorni o inferiore diversamente indicato in Polizza.

#### **I) Trasporto merci**

La Società, nella forma a Primo Rischio Assoluto e fino alla concorrenza di Euro 3.000 per Sinistro e con applicazione di franchigia di Euro 200, indennizza i Danni materiali e diretti subiti dalle Merci ed Attrezzature inerenti all'Attività esercitata durante il trasporto, comprese eventuali soste, poste su autoveicoli di proprietà od in uso all'Attività esercitata, causati da:

- a) Incendio;
- b) Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- c) Urto con veicolo di terzi identificato, ribaltamento, uscita di strada, sempreché la Merce sia imballata e opportunamente stivata.

**L'Assicurazione vale limitatamente ai danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.**

#### **L) Spese straordinarie**

Nel caso di forzata interruzione dell'attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini sezione Incendio e delle garanzie richiamate in polizza, qualora operanti, la Società rimborsa, fino a concorrenza della somma di Euro 5.000 per sinistro e per anno assicurativo, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino, a titolo di esempio:

- L'uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- Il lavoro straordinario anche notturno o festivo del personale;
- Le lavorazioni presso terzi;
- La fornitura di energia elettrica e/o termica da parte di terzi;
- Gli affitti dei locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento. L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro.

**La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:**

- Scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;



- Difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate distrutte o danneggiate e, comunque, limitata ai maggiori costi sostenuti a partire dal 3° giorno di interruzione forzata di attività e per 90 giorni successivi alla data in cui si è verificato il sinistro. Questa garanzia è prestata a "Primo rischio assoluto".

#### **M) Franchigia assoluta**

Se richiamata in polizza con la presente clausola, per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato una franchigia di Euro 1.000 che si applica una sola volta per danni derivati da un'unica causa qualunque sia la garanzia/condizione interessata, salvo applicazione di franchigia maggiore se indicata da diversa condizione. Restano, inoltre, escluse dall'applicazione della franchigia in questione le garanzie i cui limiti di indennizzo sono uguali o inferiori ad Euro 1.000.

---

## COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

---

### **Art. 1.3 – Valore dei beni assicurati e determinazione del danno**

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione "a valore a nuovo" ottenuto secondo i seguenti criteri:

- a1) per il fabbricato (anche nel caso di rischio locativo) si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato, **escluso solo il valore dell'area;**
- b1) per il contenuto (**escluse le merci**), si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per uso e qualità.

Pertanto, la determinazione del danno viene eseguita stimando a nuovo le spese necessarie per ricostruire o rimpiazzare i beni distrutti o per riparare quelli danneggiati, deducendo solo il valore ricavabile dai residui.

Inizialmente il pagamento dell'indennizzo resta limitato al valore del fabbricato e del contenuto (**escluse le merci**) al momento del sinistro ottenuto applicando alla stima a valore a nuovo, come sopra regolata, un deprezzamento stabilito:

- a2) per il fabbricato, in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla ubicazione e all'uso;
- b2) per il contenuto (**escluse le merci**) in relazione alla loro qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi o ritrovati.

Il supplemento di indennità a nuovo - pari alla differenza tra le stime a valore a nuovo, di cui ai punti a1) e b1) e le stime dei beni al momento del sinistro a seguito dell'applicazione del deprezzamento di cui ai punti a2) e b2) - verrà corrisposto:

- **A condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia**, salvo ritardi per legittimi impedimenti, trascorsi 30 giorni dal termine della ricostruzione o del rimpiazzo.
- **Con un limite dell'indennizzo totale pari al triplo del valore del fabbricato e di ciascun bene costituente contenuto (escluse le merci), stimato al momento del sinistro.** Per quanto concerne capi di vestiario, biancheria personale e di casa, **la Società non potrà corrispondere importo superiore al 50% del valore stimato come in b2), quale supplemento di indennità a nuovo.**

**Nel caso in cui il fabbricato, di "proprietà" del Contraente, sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato stimato come al punto a1), la Società pagherà solo il valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la differenza tra la stima come al punto a1) e l'importo che costituisce l'indennizzo sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione.**

**La determinazione del danno sulla base del "valore a nuovo" non troverà applicazione per gli esercizi inattivi, anche di fatto.**

Agli effetti dell'art. 1.6 - "Assicurazione parziale" si concorda che:

- qualora la somma assicurata sia inferiore al "valore a nuovo" dei beni assicurati, ma superiore al valore dei medesimi al momento del sinistro, la regola proporzionale verrà applicata solo sul supplemento di indennità a nuovo, nella misura data dal rapporto esistente tra la maggior somma assicurata rispetto al valore al momento del sinistro e l'intera differenza fra valore a nuovo e valore al momento del sinistro;
- qualora la somma assicurata sia uguale al valore dei beni al momento del sinistro, non sarà corrisposto alcun supplemento di indennità a nuovo;
- qualora la somma assicurata, aumentata del 10%, sia inferiore al valore dei beni al momento del sinistro, non sarà corrisposto alcun supplemento di indennità a nuovo e sull'importo del danno stimato verrà applicata la regola proporzionale, secondo le modalità stabilite dall'art. 1.6.

c) Per le merci si stima il loro valore al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate, come sopra stimato, il valore delle cose illese ed il valore ricavabile dalle cose danneggiate, nonché il risparmio fiscale conseguente agli eventuali minori oneri dovuti all'Erario.

Per le sole merci vendute in attesa di consegna, che non siano assicurate dall' acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture.

Per le cose speciali, comprese nel bene assicurato contenuto, viene indennizzato il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotti in relazione allo stato d'uso e di utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione od artistico o scientifico, con il limite del 10% della somma assicurata sul bene stesso. Tale indennizzo verrà pagato soltanto dopo la riparazione o ricostruzione.

d) Per la diaria giornaliera viene indennizzato un importo pari a 1/360 dell'utile netto rilevato e delle spese di carattere fisso necessariamente sostenute dall' Assicurato nei 12 mesi antecedenti la data del sinistro, **con il limite indicato**



**nella scheda di polizza.** Per i giorni nei quali l'inattività è solo parziale, l'indennizzo verrà ridotto in proporzione. Le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali vengono compresi nella valutazione del danno.

#### **Art. 1.4 – Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) **l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;**
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

#### **Art. 1.5 – Esercizio dei diritti nascenti dalla polizza**

**I diritti, le ragioni e le azioni derivanti dalla polizza possono essere esercitati esclusivamente dal Contraente, anche in relazione ai beni assicurati di proprietà di terzi. Compete di conseguenza al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, che debbono considerarsi vincolanti anche per i terzi per i quali l'assicurazione risulti stipulata, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a favore di terzi non potrà tuttavia essere pagato se non con l'intervento o il consenso dei medesimi.**

#### **Art. 1.6 – Assicurazione parziale**

Se dalle stime fatte in base alle norme dell'art. 1.3 commi a1 - b1 - c; risulta che i valori di una o più partite assicurate per ciascuna garanzia, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 10% la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del predetto 10% e quello risultante al momento del sinistro.

#### **Art. 1.7 – Trasloco**

**Qualora il Contraente e/o Assicurato, con almeno 2 (due) giorni lavorativi di preavviso, comunichi per iscritto e con data certa all'Intermediario assicurativo la data di inizio trasloco in Ubicazione diversa da quelle indicate in Polizza, l'Assicurazione si intende temporaneamente valida, a decorrere dalle ore 24 della data di inizio trasloco e nei limiti delle somme assicurate e dei limiti di Indennizzo previsti, anche per la nuova Ubicazione, purché ubicata nel territorio della Repubblica Italiana. Decorse le ore 24 del 15° giorno successivo alla data di inizio del trasloco la copertura tornerà ad operare esclusivamente per le Ubicazioni indicate in Polizza.**

---

## **COSA NON È ASSICURATO**

---

#### **Art. 1.8 – Esclusioni**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificati si in occasione di atti di guerra anche civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione, o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, salvo quanto previsto alla garanzia aggiuntiva "A- *Eventi eccezionali*" se operante;
- d) causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, valanghe e slavine;
- e) da smarrimento, furto o rapina;
- f) da fenomeno elettrico a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto previsto alla garanzia facoltativa "D - *Fenomeno elettrico*" se operante;
- g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, salvo quanto previsto alla garanzia facoltativa "C - *Merchi in refrigerazione*", se operante;
- h) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale (salvo quanto specificato all'art. 1.1 lett. n.), sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto alla garanzia facoltativa "F - *Diaria giornaliera*" se operante;
- i) a fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nella copertura o nei serramenti per l'applicazione della garanzia "*Eventi Atmosferici*".

---

## **LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA**

---

#### **Art. 1.9 – Limite massimo dell'Indennizzo**

Salvo i casi previsti dagli artt. 1914 e 1917 C.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a indennizzare una somma maggiore della somma assicurata indicata nella scheda di polizza.

Ad integrazione di quanto previsto al paragrafo "COSA POSSO ASSICURARE"



#### Art. 1.10 – Limite di indennizzo specifico

##### Relativamente al Contenuto:

- Per denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori: 5% della somma assicurata con il limite di Euro 5.000 per Sinistro,
- Quadri ed oggetti d'arte: Euro 10.000 per singolo oggetto;
- Gioielli e preziosi, raccolte e collezioni: con il limite di Euro 7.500 per singolo oggetto;
- Contenuto all'aperto, ove previsto fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata con il limite di Euro 30.000.

#### Tabella riassuntiva

ULTERIORI LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO ALTRESI' RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
Ricostruzione di documenti, registri, schede, dischi e nastri per elaboratori elettronici	euro 2.600 per sinistro e per anno		
Danni al contenuto posto in ubicazione diversa da quello indicato in polizza	10% della somma assicurata "Contenuto"		
Danni a merci non previste dalla categoria di esercizio identificata dal codice riportato in scheda di polizza	10% della somma assicurata "Contenuto" con il massimo di euro 15.000		
Perdita delle pigioni del fabbricato assicurato locato a terzi, a seguito di sinistro indennizzato dalle garanzie della sezione Incendio	euro 5.000 per sinistro e per anno		
Spese per demolire, sgomberare e trasportare in discarica i residui del sinistro	10% dell'indennizzo dovuto con il massimo di euro 60.000		
Spese di rimozione e di ricollocamento del contenuto dei locali indicati in polizza per consentire il ripristino degli stessi	10% dell'indennizzo dovuto con il massimo di euro 16.000		
Spese di riprogettazione del fabbricato nonché costi ed oneri per la ricostruzione del fabbricato stesso in base alle disposizioni vigenti all'epoca	5% dell'indennizzo dovuto con il massimo di euro 11.000		
<b>CONDIZIONI FACOLTATIVE</b>			
Eventi sociopolitici	80% della somma assicurata "incendio"	10% dell'indennizzo con il minimo di euro 250	
Eventi atmosferici	Somma assicurata		
Danni a cancelli, antenne, muri di recinzione, derivanti da eventi atmosferici	10% della somma assicurata "fabbricato"	30% dell'indennizzo con il minimo di euro 2.500	
Danni a lastre in fibrocemento, manufatti in materia plastica per effetto della grandine	10% somma assicurata con il massimo di euro 10.000 per sinistro e per anno		



Danni a tende insegne e relativi sostegni derivanti da eventi atmosferici	10% somma assicurata con il massimo di euro 3.000 per sinistro e per anno	30% dell'indennizzo con il minimo di euro 250	
Fumo	Somma assicurata		euro 250
Sovraccarico di neve	20% della somma assicurata "Fabbricato" e "Contenuto" con il massimo di euro 60.000	30% dell'indennizzo con il minimo di euro 2.500	
Fuoriuscita di liquidi	30% della somma assicurata "Fabbricato" e "Contenuto" con il massimo di euro 50.000		euro 250
Gelo	euro 1.600 per sinistro euro 11.000 per anno		euro 100
Trabocco e rigurgito	euro 11.000 per sinistro e anno		euro 100
Spese di ricerca e di ripristino	3% della somma assicurata "Fabbricato" con il massimo di euro 1.600 per sinistro ed euro 6.000 per anno		euro 250
Merci in refrigerazione	Somma assicurata	10% dell'indennizzo con il minimo di euro 250	
Fenomeno elettrico	Somma assicurata		euro 200
Ricorso terzi - Danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, di terzi	10% della somma assicurata garanzia "Ricorso terzi"		
Diaria giornaliera da interruzione di attività	nel limite massimo di 90 giorni		primi 3 giorni
Trasporto merci	euro 3.000 per sinistro		euro 200
Spese straordinarie	euro 5.000 per sinistro e per anno		
Franchigia Assoluta			euro 1.000
<b>LIMITI SPECIFICI DI INDENNIZZO</b>			
Denaro, titoli di credito e valori in genere	5% della somma assicurata con il limite di euro 5.000 per sinistro		
Quadri ed oggetti d'arte	Euro 10.000 per oggetto		
Gioielli e preziosi, raccolte e collezioni	Euro 7.500 per oggetto		
Contenuto all'aperto	10% della somma assicurata con il limite di euro 30.000		



---

## COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

---

### Art. 1.11 – Obblighi in caso di sinistro

I sinistri debbono essere denunciati dal Contraente o dall' Assicurato per scritto alla Società entro il termine di 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Ove si tratti di incendio che configuri un'ipotesi di reato, furto o rapina, la denuncia deve essere inoltrata alla Società ed all'Autorità Giudiziaria entro il termine di 24 ore, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno.

L'Assicurato o il Contraente dovrà altresì:

- a) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche all'emittente, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
  - b) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate o illese, quanto le tracce, i residui del sinistro e gli indizi materiali dell'eventuale reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo alcuno;
  - c) predisporre elenco dettagliato per qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o sottratte nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate, esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore;
  - d) tenere a disposizione della Società ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ritenesse necessario esperire presso terzi;
- e) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché adoperarsi per il recupero delle cose rubate avvisando la Società dell'eventuale ritrovamento.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) ed e) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

### Art. 1.12 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato o facilita il progresso del sinistro, perde il diritto all'indennizzo.

### Art. 1.13 – Ispezione dei beni assicurati

La Società ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

### Art. 1.14 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data, dell'atto di liquidazione del danno, **sempre che non sia stata fatta opposizione in particolare:**

- a) nel caso di Incendio se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro e dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 1.8 lettera c);
- b) nel caso di furto dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall' art. 2.12 lettera b).

### Art. 1.15 – Anticipo dell'Indennizzo

Fermo il disposto dell' art. 1.14, l'Assicurato ha facoltà di ottenere, prima della liquidazione del danno, il pagamento di un acconto pari al 50% dell' importo minimo (determinato come previsto all'art. 1.3, **con esclusione del supplemento di indennità a nuovo**) che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'entità del danno - escluso quello relativo al ricorso terzi - non sia inferiore al 40% delle somme complessivamente assicurate.** La Società sarà obbligata al pagamento dell'acconto dopo 60 giorni dalla denuncia del sinistro, **sempre che siano trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore ad Euro 500.000.**

### Art. 1.16 – Cose recuperate

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In questo ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.



## SEZIONE FURTO E RAPINA

### COSA POSSO ASSICURARE

#### Art. 2.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di polizza**, i danni materiali e diretti causati al Contenuto da:

- 1) Furto, **a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:**
  - a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, anche false, uso di grimaldelli o arnesi simili;
  - b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
  - c) in modo clandestino **purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.**

L'assicurazione comprende i Furti commessi:

- attraverso le luci di serramenti e di inferriate, con rottura del vetro retrostante;
  - durante i periodi di chiusura diurna e serale e **comunque fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, alla condizione che le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse rimangano protette almeno da vetro fisso;**
  - Con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all' esercizio.
- 2) Rapina avvenuta nei locali contenenti i beni assicurati, anche se le persone sulle quali viene esercitata la minaccia o la violenza siano state prelevate dall' esterno e costrette a recarsi nei locali stessi.
  - 3) Estorsione, intendendosi per tale solamente il caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari o dipendenti siano costretti a consegnare i beni assicurati sotto la violenza o minaccia diretta alle loro persone ed a quelle di altre; tanto la violenza o minaccia quanto la consegna delle cose assicurate, debbono essere poste in atto contestualmente all'interno dei locali indicati in polizza.

La garanzia s'intende estesa ai danni cagionati da:

- 4) Atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina, consumati o tentati, **fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata.**
- 5) Furto di infissi e/o guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi **con il limite di Euro 1.100 per sinistro.**
- 6) Furto, rapina ed estorsione di valori:
  - I) nei locali dell'esercizio secondo le modalità previste ai precedenti punti 1), 2) e 3);
  - II) al di fuori dei locali dell'esercizio, **ma entro i confini della Repubblica Italiana**, sulla persona dell'Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti, mentre detengono i valori nello svolgimento delle loro funzioni e limitatamente all'ipotesi di:
    - furto avvenuto a seguito di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
    - furto con destrezza purché la persona incaricata del trasporto abbia addosso od a portata di mano i valori;
    - furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori;
    - rapina.

**L'assicurazione è operante alla condizione che le persone addette a tale mansione non abbiano minorazioni fisiche o psichiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori o che siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni.**

**La Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo di danno liquidato a termini di polizza, rimanendo il restante 20% a carico del medesimo Assicurato.**

**La garanzia di cui ai punti I) e II) è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il limite di Euro 1.600; relativamente al furto nei locali dell'esercizio, il limite viene elevato ad Euro 3.100 qualora i valori fossero riposti in cassaforte.**

Per quanto concerne i titoli di credito, si applica quanto previsto dall'art. 2.10.

- 7) Furto e alla rapina del contenuto posto in ubicazione diversa da quella indicata in polizza, **entro i confini del territorio europeo**, nell'ambito di mostre ed esposizioni a cui l'Assicurato partecipi. Questa estensione prescinde dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura indicati all'art. 2.7 ed **è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata.**  
**In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo di danno liquidato a termini di polizza, rimanendo il restante 20% a carico del medesimo Assicurato;**
- 8) Furti avvenuti nei modi previsti dal presente articolo alla lettera a) anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e **sempre che si verifichino le seguenti circostanze:**
  - **Che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di custodia interni, o della sorveglianza interna dei locali stessi;**
  - **Che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.**
- 9) Furto e rapina di merci di categoria diversa da quella pertinente all'attività dichiarata, **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il limite di Euro 3.000, esclusi comunque gli oggetti preziosi.**
- 10) Furto e rapina del contenuto delle vetrinette ad uso mostra, chiuse a chiave, esterne e non in comunicazione con l'esercizio ma poste nelle immediate vicinanze dell'esercizio stesso, **entro il limite di Euro 500 per ciascuna e Euro 1.500 per anno.**

La garanzia comprende altresì i costi del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche necessarie per la ricostruzione di documenti, registri, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici danneggiati a seguito di uno degli eventi garantiti, **sino alla concorrenza di Euro 3.000 per sinistro e per anno assicurativo. L'indennizzo sarà comunque limitato alle**



**spese effettivamente sostenute entro il limite di 12 mesi dal sinistro.**

Sono parificati ai danni di furto e rapina i guasti arrecati alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.

#### **Art. 2.2 – Furto e Rapina commessi utilizzando veicoli ricoverati nei locali in uso all'Assicurato**

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando per l'asportazione dei beni assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza, **la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo di danno liquidato a termini di polizza, rimanendo il restante 20% a carico dell'Assicurato stesso.**

**Questo scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene complessivamente applicato nella misura del 30%; se è operante in concomitanza con la condizione facoltativa "Q – Franchigia", l'importo in essa specificato costituirà minimo assoluto dello scoperto sopraindicato.**

#### **Art. 2.3 – CONDIZIONI FACOLTATIVE**

**Operanti solo se espressamente richiamate o indicato il relativo premio nella scheda di polizza**

##### **N) Assicurazione dei beni contenuti nelle dipendenze dell'esercizio**

La garanzia è operante per il furto, la rapina e l'estorsione del contenuto posto nelle dipendenze dell'esercizio indicato nella scheda di polizza, non direttamente comunicanti con il medesimo, **purché poste nell' area di pertinenza del fabbricato in cui è situato l'esercizio.**

##### **O) Furto di infissi e guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi**

A parziale deroga di quanto indicato all' art. 2.1 punto 5), il limite di indennizzo per sinistro viene elevato ad Euro 2.600.

##### **P) Furto di infissi e guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi - forma in aumento**

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 2.1 punto 5), il limite di indennizzo per sinistro viene elevato ad Euro 6.000.

##### **Q) Franchigia**

**In caso di sinistro la Società corrisponderà all' Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione di un importo pari al 20% della somma assicurata, che rimarrà a carico dell'Assicurato e non potrà essere, in ogni caso, superiore ad Euro 2.600.**

I danni relativi ai guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi nonché l'estensione di garanzia prevista all'art. 2.1 punto 6) non sono soggetti all'applicazione della suddetta franchigia.

##### **R) Somma integrativa per valori**

In aumento al limite previsto all'art. 2.1 punto 6) - I) la Società si impegna a corrispondere la somma integrativa indicata nella scheda di polizza, per furto, rapina ed estorsione o esclusivamente per rapina ed estorsione, secondo quanto indicato nell'apposito spazio della scheda di polizza, in base alle modalità previste dall'art. 2.1 punto 6) - I); **limitatamente al furto la garanzia è operante esclusivamente se detti valori siano almeno posti in cassetti, mobili, armadi anche metallici o registratori di cassa, chiusi a chiave.** Qualora i valori fossero riposti in una cassaforte, la somma pattuita si intende aumentata del 50%. **Relativamente alla rapina ed estorsione la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo di danno liquidato a termini di polizza, rimanendo il restante 20% a carico del medesimo Assicurato.**

##### **S) Somma integrativa per portavalori**

In aumento al limite previsto all'art. 2.1 punto 6) - II), la Società si impegna a corrispondere la somma integrativa indicata nella scheda di polizza, limitatamente alle ipotesi di:

- Furto avvenuto a seguito di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- Furto con destrezza **purché la persona incaricata del trasporto abbia addosso od a portata di mano valori;**
- Furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori;
- Rapina verificatisi al di fuori dei locali dell'esercizio, **ma entro i confini della Repubblica italiana**, sulla persona dell'Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti mentre detengono i valori, nello svolgimento delle loro funzioni.

**L'assicurazione è operante alla condizione che le persone addette a tale mansione non abbiano minorazioni fisiche o psichiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori o che siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni. La Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo di danno liquidato a termini di polizza, rimanendo il restante 20% a carico del medesimo Assicurato.**

##### **T) Mercì in aumento**

La Somma assicurata alla partita Contenuto si intende aumentata, relativamente alle Mercì, del 20% per il **periodo che decorre dalle ore 24.00 del 30 Novembre di ogni Anno fino alle ore 24.00 del 15 Gennaio successivo** oppure per un periodo di quarantacinque giorni o inferiore diversamente indicato in Polizza.

**Tale garanzia non opera per le mercì all'aperto eventualmente presenti e assicurate con la garanzia "U – Furto di mercì all'aperto in aree recintate".**

##### **U) Furto di mercì all'aperto in aree recintate**

La Società, fino alla concorrenza **del 50% della somma assicurata** indicata in Polizza, indennizza il Furto delle Mercì inerenti all'Attività assicurata poste all'aperto nell'ambito dell'area pertinente al complesso immobiliare in cui si trova l'Azienda.

Questa garanzia **non è operante per Furto di Valori e Preziosi, alluminio, rame.**

La garanzia è prestata con uno **Scoperto del 20% con il minimo di Euro 500 e con il limite massimo di indennizzo di Euro 5.000 per sinistro e anno assicurativo.** Tale Scoperto sostituisce eventuali altri Scoperti previsti nel contratto salvo l'applicazione del maggiore.

**Condizione essenziale per l'operatività della garanzia è che detta area sia:**

- a) **fornita di illuminazione;**
- b) **completamente recintata e con ingressi muniti di cancelli metallici chiusi a chiave e che si riscontrino segni di**



- scasso o effrazione;
- c) protetta lungo tutto il perimetro con impianto di allarme, installato da ditta specializzata e dotato dei seguenti requisiti:
- n.1 centralina autoprotetta;
  - alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;
  - sensori di contatto sui cancelli di accesso;
  - registratori di eventi (di controllo);
  - trasmissione di distanza degli allarmi tramite cellulare dedicato e/o ponte radio con collegamento ad Istituto di Vigilanza o Forze dell'Ordine.

Il Contraente/Assicurato si obbliga:

- 1) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta l'area recintata rimane incustodita;
- 2) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 3) a presentare, su richiesta della Società, certificato di manutenzione redatto almeno una volta all'Anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza;
- 4) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.

Qualora non vi sia prova che i mezzi di protezione e chiusura siano stati resi operanti non verrà riconosciuto alcun indennizzo da parte delle Società.

Qualora, in caso di Sinistro, vi fosse inosservanza degli obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di Polizza sotto deduzione di un ulteriore Scoperto del 20%.

---

## COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

---

### Art. 2.4 – Assicurazione a primo rischio assoluto

L'assicurazione è prestata a "Primo rischio assoluto" cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 C.C.

### Art. 2.5 – Valore dei beni assicurati e determinazione del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro e dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

### Art. 2.6 – Sospensione dell'assicurazione per i locali incustoditi

Se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno.

Per i valori la sospensione decorre invece, dalle ore 24 dell'8° giorno di mancata custodia.

### Art. 2.7 – Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione furto è prestata alla condizione che l'esercizio contenente i beni assicurati sia posto in uno o più locali, tra loro internamente comunicanti, facenti parte di fabbricato con pareti in muratura, elevato a più piani fuori terra o ad un solo piano purché con soffittatura in cemento armato o laterizio armato senza aperture o con linea di gronda del tetto ad altezza superiore ai 4 metri dal suolo e/o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno e che ogni apertura verso l'esterno situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno sia difesa da serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro anticrimine, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili e raggiungibili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate senza effrazione o divaricamento delle relative strutture.

Se l'introduzione avviene attraverso mezzi di chiusura non conformi a quelli sopra indicati, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo di danno indennizzabile rimanendo il restante 20% a carico del medesimo Assicurato. Non sono comunque indennizzabili i danni di furto quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i mezzi di chiusura dei locali.

Qualora sia operante anche la Condizione facoltativa "D – Franchigia", l'importo in essa previsto costituirà minimo dello scoperto sopra indicato.

### Art. 2.8 – Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

La Società non corrisponderà per ciascun anno assicurativo indennizzo superiore alle somme assicurate indicate nella scheda di polizza. Qualora le somme assicurate siano ridotte a seguito di sinistro, la Società, su richiesta del Contraente, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso dovrà versare il rateo di premio calcolato in base all'importo del reintegro, dalla data della richiesta fino alla scadenza dell'anno assicurativo in corso.

### Art. 2.9 – Trasloco delle cose assicurate

Qualora il Contraente e/o Assicurato, con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso, comunichi per iscritto e con data certa all'Intermediario assicurativo la data di inizio trasloco delle cose assicurate in Ubicazione diversa da quelle indicate in Polizza, l'Assicurazione si intende temporaneamente valida, a decorrere dalle ore 24 della data di inizio trasloco e nei limiti delle somme assicurate e dei limiti di Indennizzo previsti, anche per la nuova Ubicazione, purché ubicata nel territorio della Repubblica Italiana. Decorse le ore 24 del 15° giorno successivo alla data di inizio del trasloco la copertura tornerà ad operare esclusivamente per le Ubicazioni indicate in Polizza.



in caso di inadempimento, l'assicurazione non è operante per il contenuto posto nella nuova ubicazione.

#### **Art. 2.10 – Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- a) La Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) **L'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;**
- c) Il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

#### **Art. 2.11 – Esercizio dei diritti nascenti dalla polizza**

I diritti, le ragioni e le azioni derivanti dalla polizza possono essere esercitati esclusivamente dal Contraente, anche in relazione ai beni assicurati di proprietà di terzi. Compete di conseguenza al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, che debbono considerarsi vincolanti anche per i terzi per i quali l'assicurazione risulta stipulata, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a favore di terzi non potrà tuttavia essere pagato se non con l'intervento o il consenso dei medesimi.

---

## **COSA NON È ASSICURATO**

---

#### **Art. 2.12 – Esclusioni**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra (anche civile), invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall' Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché danni determinati od agevolati con dolo o colpa grave:
  - Da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - Da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
  - Da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - Da persone legate all' Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall' autore del furto o rapina;
- d) sono in ogni caso esclusi furti resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

---

## **LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA**

---

#### **Art. 2.13 – Limite massimo dell'Indennizzo**

Salvo i casi previsti dagli artt. 1914 e 1917 C.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a indennizzare una somma maggiore della somma assicurata indicata nella scheda di polizza.

Ad integrazione di quanto previsto al paragrafo "COSA POSSO ASSICURARE"

#### **Art. 2.14 – Limite di indennizzo specifico**

Relativamente a quadri ed oggetti d'arte facenti parte del Contenuto:

- L'assicurazione è prestata con un limite Euro 10.000 per singolo oggetto.

Pellicce e oggetti di argento:

- L'assicurazione è prestata con il limite di Euro 7.500 per singolo oggetto.

---

### **Tabella riassuntiva**

**ULTERIORI LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO ALTRESI' RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:**

<b>GARANZIA</b>	<b>LIMITE DI INDENNIZZO</b>	<b>SCOPERTO / MINIMO</b>	<b>FRANCHIGIA</b>
Atti vandalici commessi dagli autori del furto	20% della somma assicurata		



Furto di infissi e/o guasti cagionati dai ladri	euro 1.100 per sinistro		
Furto, rapina ed estorsione di valori	10% della somma assicurata Con il limite di euro 1.600 relativamente al furto nei locali dell'esercizio Con il limite di euro 3.100 se i valori fossero riposti in cassaforte	20% del danno liquidato	
Furto e rapina del contenuto posto in ubicazione diversa da quella indicata in polizza	10% della somma assicurata	20% del danno liquidato	
Furto e rapina di merci di categoria diversa da quella pertinente all'attività dichiarata (escluso preziosi)	10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000		
Furto e rapina del contenuto di vetrinette ad uso mostra	euro 500 per vetrinetta euro 1.500 per anno		
Ricostruzione di documenti, registri, schede, dischi e nastri per elaboratori elettronici	euro 3.000 per sinistro e per anno		
Furto e rapina commessi utilizzando veicoli ricoverati nei locali in uso all'Assicurato	Somma assicurata	20% del danno 30% se concomitante con altro scoperto	
<b>CONDIZIONI FACOLTATIVE</b>			
Somma integrativa per valori	Somma assicurata	20% del danno liquidato	
Somma integrativa per portavalori	Somma assicurata	20% del danno liquidato	
Inserimento Franchigia fissa per sinistro	In funzione della garanzia colpita	20% della somma assicurata con il massimo di euro 2.600	
Furto di Merci all'aperto in aree recintate	50% Somma assicurata con il massimo di euro 5.000 per sinistro e per anno	20% del danno liquidato col minimo di euro 500	
<b>LIMITI SPECIFICI DI INDENNIZZO</b>			
Furto di quadri e oggetti d'arte	Euro 10.000 pe oggetto		
Pellicce e oggetti d'argento	Euro 7.500 per oggetto		

## COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### Art. 2.15 – Obblighi in caso di sinistro

I sinistri debbono essere denunciati dal Contraente o dall' Assicurato per scritto alla Società entro il termine di 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Ove si tratti di incendio che configuri un'ipotesi di reato, furto o rapina, la denuncia deve essere inoltrata alla Società ed all'Autorità Giudiziaria entro il termine di 24 ore, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno. L'Assicurato o il Contraente dovrà altresì:



- a) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche all'emittente, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- b) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate o illese, quanto le tracce, i residui del sinistro e gli indizi materiali dell'eventuale reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo alcuno;
- c) predisporre elenco dettagliato per qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o sottratte nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate, esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore;
- d) tenere a disposizione della Società ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ritenesse necessario esperire presso terzi;
- e) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché adoperarsi per il recupero delle cose rubate avvisando la Società dell'eventuale ritrovamento.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) ed e) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

#### **Art. 2.16 – Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato o facilita il progresso del sinistro, perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art. 2.17 – Ispezione dei beni assicurati**

La Società ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

#### **Art. 2.18 – Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data, dell'atto di liquidazione del danno, **sempre che non sia stata fatta opposizione in particolare:**

- a) nel caso di incendio se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro e dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2.12 lettera c);
- b) nel caso di furto dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall'art. 2.12 lettera b).

#### **Art. 2.19 – Cose recuperate**

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In questo ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi i due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.



## SEZIONE CRISTALLI

### COSA POSSO ASSICURARE

#### **Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga ad indennizzare, **per ogni anno assicurativo e nei limiti della somma indicata nella scheda di polizza**, i danni materiali e diretti per rottura, dovuta a causa accidentale o per fatto di terzi, di lastre. Sono altresì indennizzabili le spese di trasporto, di installazione e di rimozione.

La garanzia è operante anche per i danni:

- a) determinati da dolo e/o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge nonché da colpa grave dell'Assicurato;
- b) verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo;
- c) verificatisi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati;
- d) causati da trombe d'aria, uragani, bufere e grandine.

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto ed al valore di rimpiazzo a nuovo, con liquidazione dei danni senza tenere conto del degrado delle cose assicurate come determinato al successivo art. 3.3.

La Società, **salvo il caso di dolo**, rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento dei danni contro i responsabili.

**Limitatamente alle insegne, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per sinistro di una franchigia di Euro 50.**

### COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

#### **Art. 3.2 – Assicurazione a primo rischio assoluto**

L'assicurazione è prestata a "Primo rischio assoluto" cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 C.C.

#### **Art. 3.3 – Determinazione del danno**

L'ammontare del danno è dato dalla somma dell'importo relativo al valore di rimpiazzo a nuovo degli enti assicurati al momento del sinistro e di quello del loro costo di installazione e di rimozione, meno il valore di ciò che resta dopo il Sinistro. La società, a sua scelta provvede all'indennizzo od alla sostituzione degli enti danneggiati.

#### **Art. 3.4 – Esercizio dei diritti nascenti dalla Polizza**

**I diritti, le ragioni e le azioni derivanti dalla Polizza possono essere esercitati esclusivamente dal Contraente, anche in relazione alle cose assicurate di proprietà di terzi. Compete di conseguenza al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, che debbono considerarsi vincolanti anche per i terzi per i quali l'Assicurazione risulti stipulata, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a favore di terzi non potrà tuttavia essere pagato se non con l'intervento o il consenso dei medesimi.**

### COSA NON È ASSICURATO

#### **Art. 3.5 – Esclusioni**

Sono escluse dalla garanzia, le rotture:

- a) verificatesi in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, incendio, fulmine, gelo, scoppi ed esplosioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, calamità provocate da forze della natura;
- b) derivanti da crollo o assestamento di fabbricato o distacco di parti di esso, da cedimento del terreno, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze; lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- c) di sorgenti luminose o delle scritte luminose, compresi i relativi impianti elettrici o elettronici, a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
- d) determinate od agevolate da dolo del Contraente e/o Assicurato;
- e) ai bordi delle Lastre scorrevoli;
- f) dei lucernari e di Lastre aventi valore artistico;
- g) sono inoltre escluse dalla garanzia le scheggiature, le rigature e le screpolature.

### LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA



### **Art. 3.6 – Limite massimo dell'Indennizzo**

Salvo i casi previsti dagli artt. 1914 e 1917 C.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a indennizzare una somma maggiore della somma assicurata indicata nella scheda di polizza.

### **Tabella riassuntiva**

**ULTERIORI LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO ALTRESI' RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:**

<b>GARANZIA</b>	<b>LIMITE DI INDENNIZZO</b>	<b>SCOPERTO / MINIMO</b>	<b>FRANCHIGIA</b>
Insegne	Somma assicurata		50

### **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**

#### **Art. 3.7 – Obblighi in caso di sinistro**

I sinistri debbono essere denunciati dal Contraente o dall' Assicurato per scritto alla Società entro il termine di 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'Assicurato o il Contraente dovrà altresì:

- a) tenere a disposizione della Società ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ritenesse necessario esperire presso terzi;
- b) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.  
Le spese sostenute per adempiere a tali obblighi sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

#### **Art. 3.8 – Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato o facilita il progresso del sinistro, perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art. 3.9 – Ispezione dei beni assicurati**

La Società ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

#### **Art. 3.10 – Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data, dell'atto di liquidazione del danno.

#### **Art. 3.11 – Cose recuperate**

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In questo ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.



## ELETTRONICA

### COSA POSSO ASSICURARE

#### **Art. 4.1 – Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della somma indicata nella scheda di polizza**, i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche (**escluse quelle già assicurate o le quote di ammortamento assicurate per effetto di operazioni di leasing**) causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso. La Società risponde altresì in seguito a sinistro indennizzabile, e **sino alla concorrenza di Euro 600 per evento**, delle maggiori spese documentabili per il noleggio di un'apparecchiatura per sostituire temporaneamente quella danneggiata.

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 10% dell'indennizzo stesso con il minimo di Euro 100.**

La Società rinuncia, **salvo il caso di dolo**, al diritto di rivalsa verso l'eventuale responsabile del sinistro a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento dei danni contro i responsabili.

### COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

#### **Art. 4.2 – Assicurazione a primo rischio assoluto**

L'assicurazione è prestata a "Primo rischio assoluto" cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 C.C.

#### **Art. 4.3 – Determinazione del danno**

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola apparecchiatura elettronica assicurata secondo le norme che seguono:

A. Nel caso di danni suscettibili di riparazione:

A1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare le parti danneggiate nello stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro;

A2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'indennizzo sarà pari all'importo stimato come in A1), defalcato dell'importo stimato come in A2).

B. Nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

B1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle apparecchiature elettroniche danneggiate con altre uguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni, uso e qualità;

B2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.

L'ammontare del danno è pari all'importo stimato come in B1), defalcato dell'importo stimato come in B2).

**Queste modalità di determinazione del danno si applicano a condizione che:**

- a) **La singola Apparecchiatura elettronica danneggiata o distrutta fosse in stato di attività;**
- b) **Il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;**
- c) **Il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'apparecchiatura elettronica danneggiata o distrutta, oppure questa sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.**

C. Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), e c) si procederà come segue:

C1) Si stima il valore della apparecchiatura elettronica al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso od altra causa; di rimpiazzo a nuovo delle apparecchiature elettroniche danneggiate con altre uguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni, uso e qualità;

C2) Si stima il valore ricavabile dai residui;

L'indennizzo sarà pari all'importo stimato come in C1) defalcato dell'importo come stimato in C2).

Il danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate nel modo indicato al punto A1), eguagliano o superano il valore che l'apparecchiatura elettronica aveva al momento del sinistro.

**Sono in ogni caso escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro ed i costi di trasporto e dogana sostenuti fuori dal territorio dello Stato italiano e per revisioni eseguite in occasione del riadattamento o del riacquisto delle apparecchiature elettroniche assicurate distrutte o danneggiate.**

#### **Art. 4.4 – Esercizio dei diritti nascenti dalla Polizza**

I diritti, le ragioni e le azioni derivanti dalla Polizza possono essere esercitati esclusivamente dal Contraente, anche in relazione alle cose assicurate di proprietà di terzi. Compete di conseguenza al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, che debbono considerarsi vincolanti anche per i terzi per i quali l'Assicurazione risulta stipulata, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a favore di terzi non potrà tuttavia essere pagato se non con l'intervento o il consenso dei medesimi.



## COSA NON È ASSICURATO

### Art. 4.5 – Esclusioni

La Società non indennizza i danni:

- a) determinati con dolo e colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato;
- b) di deperimento, di logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso, oppure di funzionamento, ovvero causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, di corrosione;
- c) a macchinari ed apparecchiature elettroniche costruite da oltre 10 anni;
- d) a telefoni cellulari, palmari, smartphone e tablet;
- e) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore;
- f) riconducibili alla mancanza di adeguata manutenzione;
- g) verificatisi in occasione di trasporti o trasferimenti al di fuori dell'ubicazione del rischio; oppure durante smontaggi o montaggi, salvo che tali operazioni siano connesse a lavori di pulitura, manutenzione e revisione eseguiti sul luogo di installazione;
- h) di natura estetica come per esempio graffi su superfici verniciate, lucidate o smaltate, che non siano connessi con danni indennizzabili;
- i) ai tubi o valvole elettronici nonché a lampade od altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle apparecchiature elettroniche assicurate;
- j) ai conduttori elettrici esterni alle apparecchiature elettroniche assicurate;
- k) dovuti a smarrimenti od ammanchi;
- l) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, assunzioni o usurpazioni di potere di carattere militare, serrate, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, provvedimenti di qualsiasi governo od autorità anche locale di diritto o di fatto, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m) determinati da terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche;
- n) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o provocati da contaminazioni radioattive salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- o) da incendio, furto e/o rapina;
- p) ai ricevitori portatili, causati da caduta, qualora detti ricevitori portatili non siano fissati al vestito con appositi fermi;
- q) ai nastri magnetici, dischi audiovisivi, hard disk o dispositivi di memoria elettronica;
- r) dovuti a guasti e/o difetti di funzionamento non dovuti a constatabili cause esterne all'apparecchiatura elettronica assicurata.

## LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

### Art. 4.6 – Limite massimo dell'Indennizzo

Salvo i casi previsti dagli artt. 1914 e 1917 C.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a indennizzare una somma maggiore della somma assicurata indicata nella scheda di polizza.

### Tabella riassuntiva

ULTERIORI LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO ALTRESI' RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
Danni alle apparecchiature elettroniche	Somma assicurata	10% con il minimo di euro 100	
Spese per il noleggio di una apparecchiatura per sostituire temporaneamente quella danneggiata	euro 600 per sinistro		

## COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### Art. 4.7 – Obblighi in caso di sinistro

I sinistri debbono essere denunciati dal Contraente o dall' Assicurato per scritto alla Società entro il termine di 3 giorni da



quando ne ha avuto conoscenza.

Ove si tratti di incendio che configuri un'ipotesi di reato, furto o rapina, la denuncia deve essere inoltrata alla Società ed all'Autorità Giudiziaria entro il termine di 24 ore, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno. L'Assicurato o il Contraente dovrà altresì:

- a) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate o illese, quanto le tracce, i residui del sinistro e gli indizi materiali dell'eventuale reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo alcuno;
- b) predisporre elenco dettagliato per qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o sottratte nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate, esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore;
- c) tenere a disposizione della Società ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ritenesse necessario esperire presso terzi;
- d) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché adoperarsi per il recupero delle cose rubate avvisando la Società dell'eventuale ritrovamento.

Le spese sostenute per adempiere a tali obblighi sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

#### **Art. 4.8 – Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato o facilita il progresso del sinistro, perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art. 4.9 – Ispezione dei beni assicurati**

La Società ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

#### **Art. 4.10 – Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data, dell'atto di liquidazione del danno.

#### **Art. 4.11 – Cose recuperate**

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In questo ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi i due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.



## SEZIONE R.C. VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

### COSA POSSO ASSICURARE

#### **Art. 5.1 – Oggetto dell'assicurazione**

##### **a) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società, **nel limite del massimale indicato sulla scheda di polizza**, si obbliga tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

##### **b) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società, **nel limite del massimale indicato sulla scheda di polizza**, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni (**escluso le malattie professionali**) sofferti dai prestatori di lavoro;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

**L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato:**

- **sia in regola con l'assicurazione di legge;**
- **non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, a condizione che ciò consegua da comprovata, inesatta interpretazione delle norme di legge in materia. Sono comunque escluse le malattie professionali.**

La presente assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222. Agli effetti della presente garanzia, limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L., i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

#### **Art. 5.2 – Responsabilità personale dei dipendenti**

L'assicurazione R.C.T./R.C.O. comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, per danni da loro involontariamente cagionati a terzi - **escluso il datore di lavoro** - o ad altri dipendenti, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche o integrazioni.

Relativamente a tale estensione di garanzia, **sempre nel limite del rispettivo massimale pattuito in polizza**, la Società risponde:

- per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, nei termini ed alle condizioni di cui all'articolo 5.1 a);
- per quanto riguarda i danni cagionati ad altri prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, nei termini ed alle condizioni di cui all'articolo 5.1 b).

#### **Art. 5.3 – Responsabilità derivante all'Assicurato da lavoratori non dipendenti**

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi da persone delle quali il medesimo si avvale, in forma saltuaria ed occasionale, per l'espletamento dell'attività oggetto dell'assicurazione.

#### **Art. 5.4 – Lesioni personali subite da lavoratori non dipendenti**

L'assicurazione R.C.T. è estesa, **limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro, escluse le malattie professionali**, ai danni subiti dalle persone di cui l'Assicurato si avvale in forma saltuaria ed occasionale, **sempre che dall'evento derivi all'Assicurato una responsabilità da reato colposo, perseguibile d'ufficio, commesso dall'Assicurato o da un suo dipendente del cui fatto debba rispondere.**

**La presente garanzia è prestata entro i limiti del massimale convenuto per l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi.**

#### **Art. 5.5 – Estensioni di garanzia**

L'assicurazione R.C.T. è altresì operante per i danni derivanti da:

- 1) detenzione ed impiego di veicoli, macchinari ed impianti, comunque azionati, di proprietà dell'Assicurato od a lui concessi in locazione o in comodato, **purché usati per conto proprio e per le attività descritte in polizza;**
- 2) proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari od antenne ovunque installate. **Sono esclusi i danni alle opere ed alle cose sulle quali le stesse sono applicate;**
- 3) partecipazione dell'Assicurato a mostre, esposizioni, fiere e mercati, compreso il rischio derivanti dall'allestimento e smontaggio degli stand;
- 4) esercizio di mense e spacci aziendali, uso di macchine distributrici di cibi e bevande. Sono considerati terzi i dipendenti;
- 5) proprietà ed uso di serbatoi e relativi contenuti, colonnine di distribuzione del carburante per uso dell'Assicurato e di cabine di trasformazione di energia elettrica esistenti nell'ambito dell'azienda;
- 6) cose vendute dall'Assicurato, **esclusi i danni da vizio originario del prodotto fatta eccezione per i generi alimentari**



di produzione propria venduti (sommministrati o smerciati, purché in regola con le disposizioni del D.lgs. 193/2007 e successive modifiche), nello stesso esercizio direttamente al consumatore. L'assicurazione riguarda esclusivamente i danni cagionati da cose consegnate nel territorio europeo a condizione che il danno si verifichi nell'ambito dell'Europa stessa ed entro il periodo di validità del contratto. Dall'assicurazione sono esclusi i danni derivanti da:

- a) mancato uso o mancata disponibilità, nonché le spese di sostituzione o riparazione delle cose vendute;
- b) prodotti fabbricati dall'Assicurato o venduti con marchio proprio;
- c) prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;
- d) le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
- e) le spese e gli oneri per il ritiro dei prodotti medesimi;
- f) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non a lui direttamente derivanti dalla Legge.

**Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;**

- 7) operazioni di consegna, prelievo e rifornimento merce, da lavori di installazione, manutenzione e riparazione presso terzi delle cose vendute. **Sono esclusi i danni alle cose oggetto delle predette attività;**
- 8) servizio di pronto soccorso e/o medico prestato da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;
- 9) organizzazione di gite aziendali, **con esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto e quelli imputabili al vettore;**
- 10) servizi di vigilanza e/o guardiania nell'ambito dell'azienda a mezzo di guardiani anche armati e/o cani da guardia di proprietà o in uso; **Per i danni derivanti dall'impiego di cani, la garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250 per ogni sinistro di danni a cose.**

Sono altresì compresi i danni subiti da:

- 11) professionisti, agenti e rappresentanti, di cui l'assicurato si avvalga in ordine alle attività svolte anche nell'eventualità di una loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione;
- 12) titolari e dipendenti di ditte che possano prendere parte a lavori connessi all'attività assicurata o formanti oggetto dell'assicurazione;
- 13) dipendenti di ditte o enti incaricati di svolgere accertamenti, controlli e/o servizi in genere.

#### **Art. 5.6 – Danni da incendio**

L'assicurazione R.C.T. comprende i danni a cose altrui, **escluso cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo**, derivanti da incendio, esplosione o scoppio di beni dell'assicurato o da lui detenuti.

**Questa garanzia è prestata con un massimo di copertura del 50% del massimale previsto in polizza con il limite di Euro 160.000 per ogni sinistro e per periodo assicurativo e con uno scoperto per ogni sinistro a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di Euro 250.**

#### **Art. 5.7 – Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori**

L'assicurazione R.C.T. comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori eseguiti presso terzi, che per natura, volume o peso non possono essere rimosse. **Tale garanzia è prestata con un massimo risarcimento per ogni sinistro e per periodo assicurativo di Euro 40.000 con uno scoperto per ogni sinistro a carico dell'Assicurato del 10% e con il minimo di Euro 250.**

#### **Art. 5.8 – Danni da interruzione o di sospensione di attività**

L'assicurazione R.C.T. comprende i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza.**

**Questa garanzia è prestata per un massimo di risarcimento per sinistro e per periodo assicurativo di Euro 60.000 con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di Euro 250.**

#### **Art. 5.9 – Danni a mezzi sotto carico o scarico**

L'assicurazione R.C.T. comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, **con esclusione dei danni da incendio e mancato uso. Questa garanzia è prestata con una franchigia a carico dell'Assicurato di Euro 250 per sinistro.**

**Sono esclusi i danni ai natanti.**

#### **Art. 5.10 – Committenza veicoli**

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi in occasione di lavoro da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida, di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate **escluso il conducente e le persone che si trovano con esso nella relazione di cui all'art. 5.19 punto a).**

**Questa garanzia è prestata con una franchigia a carico dell'Assicurato di Euro 250 per sinistro.**

#### **Art. 5.11 – Proprietà e conduzione di fabbricati**

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei locali e degli impianti esterni ed interni dell'esercizio, in quanto adibiti esclusivamente all'attività dichiarata. La garanzia comprende anche la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi; **relativamente a quest'ultima, la garanzia è limitata alla responsabilità dell'Assicurato quale committente dei lavori. Sono comunque escluse le responsabilità derivanti al committente ai sensi del D.lgs. 81/2008** (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche o integrazioni.

**La garanzia non comprende i danni derivanti da:**

- Spargimenti d'acqua o rigurgiti di fogna, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture nel qual caso il risarcimento verrà corrisposto con una franchigia fissa a carico dell'Assicurato di Euro 250;
- Umidità, stitilicidio e insalubrità dei locali.



#### **Art. 5.12 – Danni ad autoveicoli e motoveicoli in parcheggio**

L'assicurazione R.C.T. comprende i danni cagionati ad autoveicoli e motoveicoli di terzi e/o dei dipendenti dell'Assicurato, posteggiati negli spazi di pertinenza dell'azienda, **esclusi i danni cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi. Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia a carico dell'Assicurato di Euro 250.**

#### **Art. 5.13 – CONDIZIONI FACOLTATIVE**

**Operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di polizza**

##### **V) Danni a cose in consegna o custodia**

A parziale deroga dell'art. 5.17 lett. e), l'assicurazione comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato.

**Per tali danni la Società risponde entro il limite di Euro 10.000 per ciascun anno assicurativo; resta comunque a carico dell'Assicurato il 20% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 250.**

**Sono in ogni caso esclusi i danni alle cose costituenti strumento od oggetto dei lavori e delle attività descritte nella scheda di polizza.**

##### **Z) Danni a cose sollevate, caricate o scaricate**

A parziale deroga dell'art. 5.17 lett. e), l'assicurazione è estesa ai danni a cose sollevate, caricate o scaricate.

**Per tali danni la Società risponde entro il limite di Euro 15.000 per ciascun anno assicurativo; resta comunque a carico dell'Assicurato il 20% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 1.000.**

##### **X) Danni a cose oggetto dell'attività esercitata (valida solo per esercizi di lavanderia e stireria)**

A parziale deroga dell'art. 5.17 lett. e) e lett. g), la garanzia comprende i danni alle cose in consegna e custodia all'Assicurato o sottoposte a lavorazione, **con il limite di Euro 500 per capo e Euro 5.000 per anno assicurativo e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 150.**

##### **A1) Danni ai veicoli in consegna o custodia (valida solo per autofficine, carrozzerie e servizi di riparazione/manutenzione di autoveicoli, gommista, autolavaggio, autorimessa e garage)**

A parziale deroga dell'art. 5.17 lett. e), l'assicurazione è estesa ai danni subiti dai veicoli anche sollevati, in consegna o custodia all'Assicurato, ovvero sotto manutenzione o riparazione **purché detti danni si verifichino nell' officina o relativa pertinenza e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione, manutenzione meccanica o lavaggio.**

**Tale garanzia è prestata, con uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 250 e con un massimo risarcimento di Euro 5.000 per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo, ferma restando l'esclusione dei danni da incendio.**

##### **B1) Responsabilità civile postuma da installazione, manutenzione, riparazione presso terzi**

La garanzia, nell'ambito dell'Attività esercitata, comprende i danni provocati durante l'esecuzione di lavori di installazione di cose vendute dall'Assicurato e/o di manutenzione o riparazione presso terzi di cose anche da lui non vendute; sono compresi:

- a) I danni da incendio provocati durante le suddette operazioni e i danni ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi **con il limite di Euro 40.000 per Sinistro e per anno assicurativo, applicando uno Scoperto del 10% col minimo di Euro 250;**
- b) **I danni verificatisi entro un anno dal compimento dei suddetti lavori esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi.**

L'operatività della garanzia è subordinata alla ricorrenza di tutte le condizioni di seguito indicate:

- I lavori di installazione, manutenzione, riparazione siano stati effettuati durante il periodo di validità del contratto e svolti presso Terzi;
- Il danno si sia manifestato non oltre un anno dall'esecuzione dei lavori e, comunque, non oltre la data di scadenza della Polizza;
- La denuncia del Sinistro pervenga alla Società non oltre dodici mesi dalla cessazione dell'assicurazione ed alla condizione che le Richieste di Risarcimento siano pervenute all'Assicurato per la prima volta nel periodo di vigenza temporale della Polizza, fermi comunque i termini previsti dalle norme per la denuncia dei Sinistri.

**La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 100.000 per Sinistro e per anno assicurativo, con uno Scoperto del 10% col minimo di Euro 250.**

**Per le attività soggette al D.M. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori) la garanzia è prestata purché chi svolge l'attività sia in possesso dell'abilitazione richiesta all'Art. 3 del decreto stesso.**

La garanzia non comprende i danni:

- alle cose oggetto di installazione, manutenzione o riparazione, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni;
- derivanti dall'attività di installazione, riparazione, manutenzione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili;
- da mancato uso o da indisponibilità;
- derivanti da vizio o da difetto originario dei prodotti venduti e installati, da chiunque fabbricati;
- derivanti da inidoneità delle cose vendute e installate nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinate;
- cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
- cagionati dall'applicazione di apparecchi protesici.

Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la Società, senza soluzione di continuità, per il medesimo rischio e la stessa garanzia, l'Assicurazione vale anche per i fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della Polizza sostituita e per i danni manifestatisi **entro un anno** dalla data del loro compimento e denunciati nel



corso di validità del presente contratto. **La garanzia opera nei limiti dei Massimali della Polizza sostituita e solo per i Sinistri non più garantiti dalla stessa.**

#### **C1) Responsabilità civile postuma da manutenzione e riparazione presso l'Attività assicurata**

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi, dopo il compimento dei lavori di manutenzione e di riparazione di cose anche non vendute dall'Assicurato, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione dei lavori stessi effettuati presso l'ubicazione dell'Assicurato identificata in polizza e attinenti all'Attività esercitata.

L'operatività della garanzia è subordinata alla ricorrenza di tutte le condizioni di seguito indicate:

- i lavori di manutenzione e riparazione siano stati effettuati durante il periodo di validità del contratto presso i Locali dell'Assicurato;
- il danno si sia manifestato non oltre un anno dall'esecuzione dei lavori e, comunque, non oltre la data di scadenza della Polizza;
- la denuncia del Sinistro pervenga alla Società non oltre dodici mesi dalla cessazione dell'assicurazione ed alla condizione che le Richieste di Risarcimento siano pervenute all'Assicurato per la prima volta nel periodo di vigenza temporale della Polizza, fermi comunque i termini previsti dalle norme per la denuncia dei Sinistri.

**La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 100.000 per Sinistro e per anno assicurativo, con uno Scoperto del 10% col minimo di Euro 250. Relativamente ai danni a Cose la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 50.000 per Sinistro e per anno assicurativo con l'applicazione di uno Scoperto del 20% col minimo di Euro 250.**

Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la Società, senza soluzione di continuità, per il medesimo Rischio e la stessa garanzia, l'Assicurazione vale anche per i fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della Polizza sostituita e per i danni manifestatisi entro un Anno dall'esecuzione dei lavori e denunciati nel corso di validità della presente Polizza. **La garanzia opera nei limiti dei Massimali della Polizza sostituita e solo per i Sinistri non più garantiti dalla stessa.**

#### **D1) Cessione di lavori in appalto o subappalto**

A parziale deroga dell'art. 5.17 lett. n), l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici o subappaltatrici della cui opera si avvale nell'esercizio dell'attività.

**Tale garanzia è prestata alla condizione che le parti di lavori date in appalto o cedute in subappalto non superino complessivamente il 30% dell'importo totale dell'intera opera.**

#### **E1) Lesioni personali subite da appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti**

A parziale deroga dell'art. 5.19 lett. c), l'assicurazione è estesa, **limitatamente agli infortuni occorsi in occasione di lavoro ed escluse le malattie professionali**, ai danni subiti dai titolari delle ditte appaltatrici o subappaltatrici dei lavori stessi, nonché dai loro dipendenti, **sempre che dall'evento derivi all'Assicurato una responsabilità da reato colposo perseguibile d'ufficio, commesso dall'Assicurato stesso o da un suo dipendente del cui fatto debba rispondere a norma dell'art. 2049 C.C.**

#### **F1) Esclusione R.C. proprietà del fabbricato**

A parziale deroga dell'art. 5.11, l'assicurazione non comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dei locali e degli impianti interni ed esterni dell'esercizio.

#### **G1) Esclusione R.C.O.**

L'assicurazione di Responsabilità civile verso prestatori di lavoro di cui all'art. 5.1 lett. b) e le garanzie di cui agli artt. 5.2 "Responsabilità personale dei dipendenti", 5.3 "Responsabilità derivante all'Assicurato da lavoratori non dipendenti" e 5.4 "Lesioni personali subite da lavoratori non dipendenti" si intendono abrogate e prive di ogni effetto.

#### **H1) Farmacie (valida solo per attività di farmacia, parafarmacia ed erboristeria)**

L'assicurazione comprende i danni causati dalle cose vendute, somministrate o smerciate (**purché avvenga in ottemperanza alle normative vigenti**) ai clienti nell'ambito dell'attività di farmacia, parafarmacia o erboristeria assicurata in polizza (**esclusi i farmaci**), compresi, limitatamente alle cose prodotte dall'Assicurato:

- I danni dovuti a vizio originario del prodotto;
- La garanzia deve intendersi prestata anche per i prodotti galenici, omeopatici e di erboristeria prodotti con il proprio marchio.

L'assicurazione vale per i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione e denunciati alla Società non oltre dodici mesi dalla cessazione dell'assicurazione ed alla condizione che le Richieste di Risarcimento siano pervenute all'Assicurato per la prima volta nel periodo di vigenza temporale della Polizza.

- **Sono esclusi i danni da somministrazioni, vendita e smercio di farmaci.**

**La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 250 e con un massimo risarcimento di Euro 50.000 per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo.**

#### **I1) Danni a cose trattate (valida solo per attività di animali domestici vivi, escluso allevamento, relativi mangimi e accessori, con toelettatura e senza veterinaria)**

A parziale deroga dell'art. 5.17 lett. e), l'assicurazione è estesa *all'attività di custodia e toelettatura di animali domestici vivi, escluso allevamento, relativi mangimi e accessori, e senza veterinaria e simili.*

**Questa garanzia è prestata con il limite di Euro 1.000 per singolo animale, con il massimo di Euro 2.000 per sinistro e anno assicurativo, e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 250.**

#### **L1) Danni a Cose portate dai clienti (valida solo per attività di ristorazione, bar e con somministrazione cibo e bevande, barbieri)**



### e parrucchieri)

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento delle Cose portate dai clienti, con la precisazione che i **componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente.**

**Restano comunque esclusi i danni alle Cose sulle quali si eseguono i lavori, nonché Valori, Preziosi, veicoli, natanti e Cose in essi contenute.**

**La garanzia è prestata sino alla concorrenza di Euro 1.000 per cliente, con l'applicazione di una Franchigia di Euro 200 e un massimo risarcimento annuo di Euro 10.000.**

### M1) Aumento tolleranza addetti

A deroga di quanto indicato nelle normative circa la Variazione del numero degli addetti, la tolleranza si intende elevata da 1 a 3 addetti.

### N1) Danni da inquinamento accidentale

L'Assicurazione comprende i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, macchinario e attrezzatura dell'Azienda assicurata.

**La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 50.000 per sinistro e per anno assicurativo e con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 3.000.**

### O1) Franchigia assoluta 1

**Se richiamata in polizza con la presente clausola, per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato una franchigia di Euro 1.000 che si applica una sola volta per danni derivati da un'unica causa qualunque sia la garanzia/condizione interessata, salvo applicazione di franchigia maggiore se indicata da diversa condizione. Restano, inoltre, escluse dall'applicazione della franchigia in questione le garanzie i cui limiti di indennizzo sono uguali o inferiori ad Euro 1.000.**

### P1) Franchigia assoluta 2

**Se richiamata in polizza con la presente clausola, per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato una franchigia di Euro 2.500 che si applica una sola volta per danni derivati da un'unica causa qualunque sia la garanzia/condizione interessata, salvo applicazione di franchigia maggiore se indicata da diversa condizione. Restano, inoltre, escluse dall'applicazione della franchigia in questione le garanzie i cui limiti di indennizzo sono uguali o inferiori ad Euro 2.500.**

---

## COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

---

### Art. 5.14 – Validità territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti gli Stati europei. L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

### Art. 5.15 – Gestione delle vertenze

La Società assume, sino al momento della tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile o penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato medesimo.

La stessa Società garantisce comunque la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.

Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato sono a carico della Società **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale a cui si riferisce la pretesa risarcitoria azionata.**

Ma qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici da essa non designati né di multe, ammende o spese di giustizia penale.

### Art. 5.16 – Variazione del numero degli addetti

Il premio di polizza è convenuto in base al numero degli addetti, intendendosi per tali i titolari, i familiari che prestano la loro opera nell'esercizio, nonché i dipendenti soggetti o meno alle norme del D.P.R. n. 1124 e in regola con gli obblighi di legge.

**In caso di variazione di tale numero nel corso del contratto, l'Assicurato dovrà dare comunicazione alla Società entro 15 giorni dal momento della variazione medesima.**

Il premio di polizza verrà adeguato in relazione alla variazione del numero degli addetti, a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione.

**Qualora l'Assicurato abbia omissso di comunicare le variazioni in aumento degli addetti, superiori a tre unità, la Società in analogia al disposto dell'art. 1898 c.c., risponderà - in caso di sinistro - in proporzione alle unità assicurate rispetto a quelle effettive. Se il numero degli Addetti dichiarati - tenendo conto della tolleranza di 1 Addetto (salvo applicazione di clausola M1) - risulta inferiore rispetto al numero degli Addetti effettivi e ciò comporta una diversa attribuzione di fascia, il Risarcimento sarà ridotto del 20% per ogni scaglione di differenza riscontrato.**



---

## COSA NON È ASSICURATO

---

### Art. 5.17 – Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- c) da smarrimento o errata consegna;
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- e) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, alle cose rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate dall'Assicurato, nonché alle cose sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- f) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti;
- g) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si esplicano i lavori e alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, salvo quanto previsto all'art. 5.7;
- h) cagionati da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto all'art. 5.5 punto 6);
- i) da detenzione o impiego di esplosivi non detenuti in conformità alle norme vigenti in materia;
- j) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati;
- k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile (salvo applicazione di condizione L1);
- l) da assunzione volontaria di responsabilità e non direttamente dalla legge;
- m) a condutture ed impianti sotterranei in genere e a quelli ad essi conseguenti;
- n) arrecati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvale nell'esercizio dell'attività, salvo quanto disciplinato all'art. 5.3;
- o) derivanti da attività esercitate dall'Assicurato ad eccezione di quelle indicate nella scheda di Polizza;
- p) cagionati da ditte subappaltatrici per lavori ceduti in subappalto dall'Assicurato (salvo applicazione di clausola D1);
- q) trivellazioni e attività off-shore;
- r) vizi originari dei prodotti salvo quanto specificatamente escluso nei singoli articoli;
- s) derivanti, direttamente o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- t) derivanti da bossing, mobbing, stalking, straining, sindromi e comportamenti affini di tipo persecutorio e/o discriminante nelle varie forme;
- u) determinati da umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei Locali in cui viene svolta l'Attività esercitata e quelli da rigurgito di fogna;
- v) da assestamenti del terreno, franamento, onde sismiche e campi elettromagnetici;
- w) derivanti da perdita, alterazione, distruzione di Dati, Programmi di codifica o software, indisponibilità dei Dati e malfunzionamento di hardware, software, nonché ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generato da atto doloso informatico (Cyber crime), Denial of service, disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività Internet avvenuta in una o più nazioni o continenti;
- x) utilizzo di organismi geneticamente modificati o di parti di esso;
- y) derivanti da sinistri, responsabilità, onere, multe, sanzioni o qualsiasi altro importo direttamente o indirettamente causato da, in connessione con, o in qualsiasi modo che coinvolga o derivi da uno dei seguenti fattori:
  - qualsiasi malattia infettiva, virus, batterio o altro microrganismo (asintomatico o meno);
  - derivante da contagio del sangue nelle sue varie forme e varianti; da sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV e AIDS);
  - coronavirus (Sars2-COVID-19), compresa qualsiasi mutazione o variazione dello stesso;
  - pandemie o epidemie, dichiarate come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa.

### Art. 5.18 – Rischi atomici e danni all'ambiente

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Limitatamente all'assicurazione R.C.T. sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, di terreni o colture; interruzione; impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovatisi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo applicazione dell'art. 5.13 lett. N1).

### Art. 5.19 – Persone non considerate "terzi"

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, il convivente *more uxorio*, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente convivente;



- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i dipendenti, anche di fatto, nonché coloro che riportano il danno in conseguenza della partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto previsto all'art. 5.4. Sono considerati terzi i dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL ai sensi del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124.

## LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

### Art. 5.20 – Limite massimo dell'Indennizzo

Salvo i casi previsti dagli artt. 1914 e 1917 C.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a indennizzare una somma maggiore della somma assicurata indicata nella scheda di polizza.

Ad integrazione di quanto previsto al paragrafo "COSA POSSO ASSICURARE"

### Art. 5.21 – Limite di indennizzo specifico

Pluralità di assicurati:

in caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, i massimali previsti in polizza rappresentano il limite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società.

### Tabella riassuntiva

ULTERIORI LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO ALTRESI' RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
Danni derivanti dall'impiego di cani per servizi di vigilanza e/o guardia nell'ambito dell'azienda	Somma assicurata		euro 250
Danni da incendio	50% Somma assicurata con il massimo di euro 160.000 per sinistro e per anno	10% con il minimo di euro 250	
Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori	euro 40.000 per sinistro e per anno	10% con il minimo di euro 250	
Danni da interruzione o di sospensione di attività	euro 60.000 per sinistro e per anno	10% con il minimo di euro 250	
Danni a mezzo sotto carico e scarico	Somma assicurata		euro 250
Committenza veicoli	Somma assicurata		euro 250
Proprietà e conduzione del fabbricato – spargimento d'acqua o rigurgito di fogna a seguito di rottura accidentale di tubazioni o condutture	Somma assicurata		euro 250
Danni ad autoveicoli e motoveicoli in parcheggio	Somma assicurata		euro 250
<b>CONDIZIONI FACOLTATIVE</b>			
Danni a cose in consegna e custodia	euro 10.000 per sinistro e per anno	20% con il minimo di euro 250	
Danni a cose sollevate, caricate o scaricate	euro 15.000 per sinistro e per anno	20% con il minimo di euro 1.000	



Danni a cose oggetto dell'attività esercitata (lavanderie e stirerie)	euro 500 per capo con il massimo di euro 5.000 per anno	10% con il minimo di euro 150	
Danni a veicoli in consegna e custodia (valida solo per autofficine, carrozzerie e servizi di riparazione/manutenzione di autoveicoli, gommista, autolavaggio, autorimessa e garage)	euro 5.000 per sinistro e per anno	20% con il minimo di euro 250	
R.C. postuma dell'installatore presso terzi	euro 100.000 per sinistro e per anno	10% con il minimo di euro 250	
	euro 40.000 per sinistro e per anno (danni da incendio)	10% con il minimo di euro 250	
R.C. postuma del riparatore presso l'Assicurato	euro 100.000 per sinistro e per anno	10% con il minimo di euro 250	
	euro 50.000 per sinistro e per anno (danni a Cose)	20% con il minimo di euro 250 per danni a Cose	
Farmacie (farmacia, parafarmacia ed erboristeria)	euro 50.000 per sinistro e per anno	10% con il minimo di euro 250	
Danni a cose trattate (animali domestici vivi, escluso allevamento, relativi mangimi e accessori, con toelettatura e senza veterinaria)	limite di euro 1.000 per singolo animale, con il massimo di euro 2.000 per sinistro e anno assicurativo		euro 250
Danni a Cose portate dai clienti (solo per attività di ristorazione, bar e con somministrazione cibo e bevande, barbieri e parrucchieri)	euro 1.000 per cliente con un massimo di euro 10.000 per anno assicurativo		euro 200
Danni da inquinamento accidentale	euro 50.000 per sinistro e per anno	20% con il minimo di euro 3.000	
Franchigia assoluta 1			euro 1.000
Franchigia assoluta 2			euro 2.500

## COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### **Art. 5.22 – Obblighi in caso di sinistro**

I sinistri debbono essere denunciati dal Contraente o dall' Assicurato per scritto alla Società entro il termine di 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti della garanzia RCO, il Contraente e/o l'Assicurato deve denunciare tutti i sinistri per i quali si ravvisino lesioni gravi o gravissime (almeno 40 giorni di prognosi così come definito dall'articolo 583 del Codice Penale) oppure abbia avuto luogo l'inchiesta penale a norma di legge, nonché quelli per i quali, anche se non ha avuto luogo l'inchiesta penale, sia pervenuta richiesta scritta di risarcimento.

Nel caso in cui il Contraente e/o l'Assicurato abbia agito in accordo con i danneggiati, o ne abbia favorito le pretese, esso decade dai diritti contrattuali.

### **Art. 5.23 – Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data, dell'atto di liquidazione del danno.



## SEZIONE ASSISTENZA

### COSA POSSO ASSICURARE

#### **Art. 6.1 – Invio di un idraulico per interventi di emergenza**

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali assicurati, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico l'uscita e la manodopera fino **ad un massimo di Euro 250 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

Impianto idraulico:

- a) allagamento nei locali dell'azienda provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'azienda;
- b) mancanza d'acqua nei locali dell'azienda provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'azienda;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'azienda provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'azienda.

La prestazione non è dovuta:

- Per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne dell'azienda;
- Per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici.
- Impianto di riscaldamento:
  - Mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'azienda;
  - Allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'azienda

La prestazione non è dovuta per sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

#### **Art. 6.2 – Pronto intervento per danni da acqua**

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Centrale Operativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo l'Impresa a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimale di Euro 500 per sinistro.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- Per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato.
- Per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

#### **Art. 6.3 – Invio di un elettricista per interventi di emergenza**

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico l'uscita e la manodopera fino **ad un massimo di Euro 250 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

- Corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- Interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- Guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore.

#### **Art. 6.4 – Fornitura temporanea di energia elettrica**

Qualora l'Assicurato necessiti di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente.

La Centrale Operativa provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw correlato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo l'Impresa a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimo di Euro 250 per sinistro e per anno.**

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- Corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;



- Interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- Guasti del cavo di alimentazione dei locali dello studio a monte del contatore.

#### **Art. 6.5 – Invio di un fabbro per interventi di emergenza**

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la Centrale Operativa provvede all'invio di un fabbro, tenendo l'Impresa a proprio carico l'uscita e la manodopera fino **ad un massimo di Euro 250 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- Furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'azienda che ne rendano impossibile l'accesso;
- Quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'azienda, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

#### **Art. 6.6 – Invio di un serrandista in caso di emergenza**

Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista presso i locali assicurati, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di Euro 250 per sinistro.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

#### **Art. 6.7 – Invio di un frigorista per interventi di emergenza**

Qualora l'Assicurato necessiti di un frigorista presso i locali assicurati, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di Euro 250 per sinistro.**

La prestazione è operante nel caso in cui si crei il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termostatica.

#### **Art. 6.8 – Invio di un vetraio per interventi di emergenza**

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio presso i locali assicurati, a seguito di furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché incendio, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di Euro 250 per sinistro.**

**La prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita.**

#### **Art. 6.9 – Invio di un sorvegliante**

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che abbiano colpito i locali assicurati, la sicurezza degli stessi sia compromessa, la Centrale Operativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'esercizio dell'assicurato.

L'Impresa terrà a proprio carico le **spese fino ad un massimo di Euro 250 per sinistro.**

#### **Art. 6.10 – Invio di un artigiano per interventi ordinari**

Qualora presso i locali assicurati sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico, ecc., la Centrale Operativa provvede all'invio dello stesso.

**Resta a totale carico dell'assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).**

#### **Art. 6.11 – Rientro anticipato**

Qualora l'assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9. e 6.10. oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria azienda, la Centrale Operativa fornirà, all'assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, **tenendo l'Impresa a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo di Euro 250 per sinistro.**

Nel caso in cui l'assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo l'Impresa a proprio carico la relativa spesa.

**La prestazione non è operante se l'assicurato non presenta alla Centrale Operativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla prestazione.**

**Le seguenti prestazioni / informazioni saranno fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali:**

#### **Art. 6.12 – Trasloco**

Qualora si verifichi un sinistro che renda inagibile i locali assicurati per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Centrale Operativa organizzerà il trasloco della mobilia dell'Assicurato fino al nuovo esercizio o deposito in Italia, **tenendo l'Impresa a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.**

Resta a carico dell'Assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco. L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.

#### **Art. 6.13 – Informazione sugli autonoleggi in Italia**



Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni sui principali autonoleggi italiani, telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere indicazioni relative all'ubicazione dei centri ai loro recapiti telefonici o ai centri di prenotazione nazionale.

#### **Art. 6.14 – Informazioni sull'azienda**

Qualora l'Assicurato desideri informazioni relativamente a:

- a) Equo canone:
  - Durata delle locazioni, adeguamento, aggiornamento, rinnovo contratto, perdita avviamento, risoluzione contratto;
- b) Normative legali di locazione:
  - Diritti del locatore, doveri del locatore, cessione del contratto, successioni nel contratto, rilascio dell'immobile, procedure di sfratto;
- c) Segnalazioni ed informazioni su fiere e manifestazioni nazionali ed internazionali;

Può telefonare alla Centrale Operativa che gli fornirà le informazioni richieste.

---

## **COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO**

---

#### **Art. 6.15**

Tutte le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di tre volte per anno di validità della polizza.

#### **Art. 6.16**

Gli interventi su abitazioni di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la Centrale Operativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi, l'Impresa avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.

#### **Art. 6.17**

La Centrale Operativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.

#### **Art. 6.18**

Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.

#### **Art. 6.19**

Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni della legge italiana.

#### **Art. 6.20**

La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

#### **Art. 6.21**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.

#### **Art. 6.22**

Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l'assicurato deve rivolgersi direttamente alla Centrale Operativa restando inteso che l'Impresa è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell'assicurazione.

---

## **COSA NON È ASSICURATO**

---

#### **Art. 6.23**

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- Guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- Dolo dell'assicurato;
- Suicidio o tentato suicidio.

#### **Art. 6.24**



Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

**Art. 6.25**

Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.

**Art. 6.26**

L'Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

**Art. 6.27**

Sono a carico dell'assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'esercizio interessate dall'intervento di assistenza. Gli interventi su aziende di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la Centrale Operativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità di terzi, l'Impresa avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.

**Art. 6.28**

Sono a carico dell'assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'esercizio interessate dall'intervento di assistenza.

---

## LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

---

**Art. 6.29 - Limite massimo del numero di prestazioni**

Tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di tre volte per tipo per ogni annualità assicurativa, salvo diversamente indicato nella Tabella sotto riportata

---

### Tabella riassuntiva

ULTERIORI LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO ALTRESI' RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
Invio di un idraulico per interventi di emergenza	euro 250 per prestazione		
Pronto intervento per danni d'acqua	euro 500 per prestazione		
Invio di un elettricista per interventi di emergenza	euro 250 per sinistro prestazione		
Fornitura temporanea di energia elettrica	euro 250 per prestazione e per anno		
Invio di un fabbro per interventi di emergenza	euro 250 per prestazione		
Invio di un serrandista in caso di emergenza	euro 250 per prestazione		
Invio di un frigorista per interventi di emergenza	euro 250 per prestazione		
Invio di un vetraio per interventi di emergenza	euro 250 per prestazione		
Invio di un sorvegliante	euro 250 per prestazione		
Invio di un artigiano per interventi ordinari	a carico dell'Assicurato		
Rientro anticipato	euro 250 per prestazione		



---

## COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

---

### **COME CONTATTARE EUROP ASSISTANCE**

In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a tua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

**IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:**

**800.087.506**

**e**

**02.58.24.51.93**

Dovrai comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e cognome;
- Numero della Polizza preceduto dalla sigla **MILI**;
- Indirizzo del luogo in cui si trova l'azienda;
- Recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamare nel corso dell'assistenza.

Qualora fossi nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrai inviare: un fax al numero 02.58477201, oppure una comunicazione scritta a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO

**IMPORTANTE: non fare niente senza avere prima chiamato la Struttura Organizzativa**

**La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.**

**In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.**

**Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei tuoi dati e a tal fine necessita, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, in caso di trattamento di dati relativi alla salute, del tuo consenso. Pertanto, contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisci liberamente il tuo consenso al trattamento dei tuoi dati personali relativi alla salute, così come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.**

**Per avere informazioni sulla Polizza puoi telefonare dall'Italia il Numero Verde 800-013529 dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.**



## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CLIENTI / ASSICURATI / PROSPECT RAMI DANNI

### 1. Titolare del trattamento

Assicuratrice Milanese S.p.A., con sede legale in Corso Libertà, 53 - 41018 San Cesario sul Panaro (MO), CF e P.IVA 08589510158 (di seguito, "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, "GDPR") che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.

### 2. Responsabile Protezione Dati

Il Responsabile Protezione Dati della Compagnia risponde ai seguenti indirizzi di contatto:

- Assicuratrice Milanese S.p.A., Corso Libertà, 53 – 41018, San Cesario sul Panaro (MO)
- [dpo@assicuratricemilanese.it](mailto:dpo@assicuratricemilanese.it)

### 3. Finalità del trattamento

I suoi dati personali – ivi compresi quelli appartenenti alle categorie particolari<sup>1</sup> - da Lei conferiti in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare, saranno utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali, per le seguenti finalità:

---

<sup>1</sup> L'art. 4 n. 1 del GDPR definisce come dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale o identificabile, anche indirettamente, oppure le informazioni riguardanti una persona la cui identità è nota o può comunque essere accertata mediante informazioni supplementari (Convenzione 108 del 1981, art. 2, lett. a) e Direttiva sulla protezione dei dati 95/46/CE, articolo. 2, lett. a)).

La persona a cui si riferiscono i dati soggetti al trattamento si definisce "interessato".

I dati personali si dividono in due categorie principali:

- i dati identificativi: le informazioni di identificazione personale (PII, Personally Identifiable Information) sono dati che consentono l'identificazione diretta dell'interessato. Secondo la definizione utilizzata dall'Istituto nazionale degli standard e della tecnologia (NIST) tra tali dati rientrano:
  - nome e cognome
  - indirizzo di casa
  - indirizzo email
  - numero identificativo nazionale
  - numero di passaporto
  - indirizzo IP (quando collegato ad altri dati)
  - numero di targa del veicolo
  - numero di patente
  - volto, impronte digitali o calligrafia
  - numeri di carta di credito
  - identità digitale
  - data di nascita
  - luogo di nascita
  - informazioni genetiche



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ [www.assicuratricemilanese.it](http://www.assicuratricemilanese.it)

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione, Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC [assicuratricemilanese@legalmail.it](mailto:assicuratricemilanese@legalmail.it). Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all'Albo delle società capogruppo al numero 009.



A) **Anche senza il consenso espresso** (art. 6 lett. b) - e) del GDPR):

- i. **per attività preliminari all'instaurazione del rapporto assicurativo:** predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l'emissione di una polizza; valutazione delle richieste ed esigenze dell'assicurato; identificazione del "mercato di riferimento" al quale l'assicurato appartiene o strumentali alle predette (quali, a titolo esemplificativo la registrazione, l'organizzazione e l'archiviazione dei dati raccolti per i trattamenti in argomento);
- ii. **per finalità "assicurative":** quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali da parte del Titolare, per lo svolgimento dell'attività assicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e liquidazione dei sinistri; la registrazione e l'accesso al servizio "home insurance" attraverso il quale consultare i contratti assicurativi in essere con la Compagnia; per la raccolta del premio assicurativo; per il pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto, per finalità di riassicurazione;
- iii. **per l'adempimento di specifici obblighi di legge e tutela del Titolare in sede giurisdizionale:** prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; antiterrorismo, gestione e controllo interno; vigilanza assicurativa sui sinistri; etc..

N.B. Si precisa che, qualora per i trattamenti sopra indicati fosse necessaria l'acquisizione di dati appartenenti alle categorie particolari (a titolo esemplificativo, dati relativi allo stato di salute) Le sarà richiesto uno specifico consenso quale preconditione necessaria della legittimità dei trattamenti. Il mancato conferimento di tali dati o l'eventuale esercizio da parte sua dei diritti di cui al successivo articolo 9 potrebbero comportare **l'impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati di procedere all'erogazione delle prestazioni connesse ai trattamenti indicati.**

B) **Solo previo specifico consenso** (art. 7 GDPR):

- i. **per finalità di marketing e ricerche di mercato proprie del Titolare:** quali l'invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta

➤ numero di telefono

➤ account name o nickname.

• Categorie particolari di dati (art. 9 comma 1 GDPR)

- dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale;
- dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- dati giudiziari, atti a rivelare l'esistenza di provvedimenti penali suscettibili di iscrizione nel casellario giudiziale, o la qualità di indagato o imputato.

TM  Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

 Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ [www.assicuratricemilane.it](http://www.assicuratricemilane.it)

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione, Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC [assicuratricemilane@legalmail.it](mailto:assicuratricemilane@legalmail.it). Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all'Albo delle società capogruppo al numero 009.





# ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.

elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l'invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l'*home insurance*, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti;

- ii. **per finalità di marketing e ricerche di mercato di Società terze:** i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali, a titolo esemplificativo, le Società del Gruppo Modena Capitale Estense). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

Per le finalità di trattamento descritte

- Nell'ambito del Ramo Responsabilità civile auto (in breve RCA) la raccolta dei dati, potrà avvenire presso l'interessato o presso altri soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio i prodotti che prevedono la Scatola Nera che può essere da Lei installata sul Suo veicolo per fini assicurativi); i dati potranno essere riferiti all'interessato stesso o a terzi (a titolo esemplificativo, familiari o terzi danneggiati in un sinistro; etc.).

Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo: per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il successivo articolo 8 "Esistenza di un processo decisionale automatizzato". La Società potrà acquisire non direttamente da Lei i seguenti dati relativi alla circolazione del veicolo assicurato, quali ad esempio: i Km complessivi percorsi, i Km percorsi oltre il limite nominale di velocità per tipologia di strada, l'accadimento di eventuali urti con altri veicoli o ostacoli.

- Nell'ambito degli altri Rami Danni, la raccolta dei dati potrà avvenire presso l'interessato o presso altri soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio, banche dati per la verifica dei dati catastali o gli albi professionali); i dati potranno essere riferiti all'interessato stesso o a terzi (a titolo esemplificativo, familiari o terzi danneggiati in un sinistro, etc.).

Nel caso in cui l'interessato comunichi dati personali relativi a terzi, è responsabile della suddetta comunicazione ed è tenuto ad informarli nonché acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi all'utilizzo dei loro dati in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare; con gli altri soggetti che supportano il Titolare nello svolgimento di detti trattamenti e con le altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale.

La mancata prestazione del consenso al trattamento dei suoi dati (**ivi comprese le categorie particolari di dati**) per le finalità di cui alla **lettera B**), comporta unicamente l'impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati, di svolgere le attività connesse ai trattamenti indicati e per l'interessato, a titolo esemplificativo, di ricevere comunicazioni di marketing, eventualmente personalizzate che non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa e sui rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione di cui alla **lettera A**).

Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali a detti trattamenti (**lettere A e B**), ci si potrà avvalere di altre Società - di norma designate Responsabili del trattamento - e di altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili del trattamento.



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 - 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 - fax 059.7479112

→ [www.assicuratricemilane.se.it](http://www.assicuratricemilane.se.it)

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione, Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC [assicuratricemilane.se@legalmail.it](mailto:assicuratricemilane.se@legalmail.it). Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA - C.F. e P.IVA 02983670361 - Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all'Albo delle società capogruppo al numero 009.



#### 4. Base giuridica dei trattamenti

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- paragrafo **3.A**, la base giuridica degli stessi sono:
  - (i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/quotazione; individuazione delle richieste e bisogni della clientela; classificazione del cliente nel corretto mercato di riferimento; etc.);
  - (ii) adempimenti agli obblighi contrattuali (ivi incluse le attività di raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; etc.);
  - (iii) adempimento alla normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l'invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche antiterrorismo, etc.) ed al perseguimento dell'interesse legittimo della Società (per le attività di prevenzione delle frodi, indagini, tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).
- paragrafo **3.B**, la base giuridica degli stessi sono: i consensi eventualmente prestati.

#### 5. Categorie di destinatari dei dati personali

Per le finalità di cui al **par. 3.A** (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge) i dati potranno essere conosciuti da parte di:

- dipendenti e collaboratori del Titolare o delle Società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale cui appartiene il Titolare, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, designati incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- (i) assicuratori, coassicuratori e riassicuratori (ii) distributori assicurativi (agenti, broker, banche ) (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.

Per le finalità di cui al **par. 3.B** (trattamenti svolti per finalità di marketing e ricerche di mercato) i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Gruppo Modena Capitale Estense; (ii) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale (iii) società di servizi; fornitori; outsourcer, etc..

#### 6. Trasferimento dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ [www.assicuratricemilane.se.it](http://www.assicuratricemilane.se.it)

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione, Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC [assicuratricemilane.se@legalmail.it](mailto:assicuratricemilane.se@legalmail.it). Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all' Albo delle società capogruppo al numero 009.



## 7. Periodo di conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali verranno conservati per il seguente periodo di tempo:

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.A – RAMO RCA:

- i. dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 60 giorni dalla data di decorrenza del preventivo/quotazione;
- ii. dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo che potranno estendersi fino a 20 qualora si sia verificato un sinistro con conseguenze “mortalì” connesso alla polizza assicurativa;
- iii. dati inerenti alle attività antifrode e all'attività di contrasto al terrorismo: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo; dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.A – ALTRI RAMI DANNI:

- i. dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo che potranno estendersi fino a 20 qualora si sia verificato un sinistro con conseguenze “mortalì” connesso alla polizza assicurativa;
- ii. dati inerenti alle attività antifrode e all'attività di contrasto al terrorismo: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo; dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.B: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.

## 8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

### Nell'ambito del Ramo RCA

La informiamo che la Compagnia, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare la classe di rischio ed il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi (quali, ad esempio i sinistri). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all'esigenza precipua di calcolo del rischio connesso con l'attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale o nell'adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato).

Inoltre, come stabilito dalla normativa, è possibile che alcune tipologie di prodotti assicurativi inerenti alla RCA prevedano l'inserimento sul mezzo di trasporto di dispositivi elettronici di tracciamento degli eventi, comunemente chiamati “Scatola Nera”. In questo caso, la Compagnia potrebbe trattare i relativi dati personali connessi all'attività del veicolo in connessione ad eventi rilevanti quali incidenti o contestazioni aventi valenza in base al rapporto assicurativo. A tal riguardo, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale e nella sua esecuzione sulla base delle vigenti norme che hanno



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ [www.assicuratricemilane.se.it](http://www.assicuratricemilane.se.it)

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione, Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC [assicuratricemilane.se@legalmail.it](mailto:assicuratricemilane.se@legalmail.it). Società appartenente al “Gruppo Assicurativo Modena Capitale” e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all'Albo delle società capogruppo al numero 009.



introdotto l'uso di tali strumentazioni in ausilio all'attività di accertamento dei fatti in occasione di contestazioni e indagini nascenti da eventi stradali.

Infine, la Compagnia può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività antifrode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

#### Nell'ambito degli altri Rami Danni

La Compagnia può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività antifrode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

## **9. Diritti dell'interessato**

Nella Sua qualità di interessato possiede i diritti di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:

- i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ii. ottenere l'indicazione:
  - a. dell'origine dei dati personali;
  - b. delle finalità e modalità del trattamento;
  - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d. degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
  - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR e precisamente:

- f. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- g. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- h. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere precedenti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- i. l'opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- j. nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

[www.assicuratricemilanese.it](http://www.assicuratricemilanese.it)

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione, Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC [assicuratricemilanese@legalmail.it](mailto:assicuratricemilanese@legalmail.it). Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all'Albo delle società capogruppo al numero 009.



**N.B. I diritti di cui agli artt. 16 – 21 del GDPR sono esercitabili dall'interessato ove la loro applicabilità non pregiudichi la gestione del rapporto assicurativo e l'adempimento ad obblighi di legge o regolamentari previsti dalla normativa primaria e secondaria applicabile al settore assicurativo.**

#### 10. Modalità di esercizio dei diritti

Per l'esercizio dei propri diritti potrà avvalersi delle seguenti modalità:

- Inviare una raccomandata a.r. indirizzata a Assicuratrice Milanese S.p.A., Corso Libertà n. 53, 41018 – San Cesario sul Panaro (MO);
- Inviare una e-mail all'indirizzo: [servizio.clienti@assicuratricemilanese.it](mailto:servizio.clienti@assicuratricemilanese.it)
- Inviare una e-mail all'indirizzo: [dpo@assicuratricemilanese.it](mailto:dpo@assicuratricemilanese.it)
- Inviare una e-mail a mezzo PEC all'indirizzo [assicuratricemilanese@legalmail.it](mailto:assicuratricemilanese@legalmail.it)

#### 11. Minori

I Servizi del Titolare riferiti al trattamento in oggetto non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non raccoglie intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori, salvo che l'interessato per le finalità descritte al **par. 3.A** della presente nell'ambito della gestione del contratto ivi inclusi i sinistri non siano coinvolti soggetti minori, per i quali sarà sempre richiesto il consenso espresso di un genitore o di chi ne fa le veci (anche per il trattamento delle categorie particolari di dati). Nel caso in cui informazioni su minori fossero involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli utenti.

#### 12. Modifiche alla presente Informativa

La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente la sezione dedicata alla protezione dei dati personali sul nostro sito internet [www.assicuratricemilanese.it](http://www.assicuratricemilanese.it) pubblicata altresì sul suo profilo *home insurance* e di riferirsi alla versione più aggiornata.

**Il Titolare r.l.p.t.**

**Assicuratrice Milanese S.p.A.**

**Claudio Patalano**



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ [www.assicuratricemilanese.it](http://www.assicuratricemilanese.it)

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione, Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC [assicuratricemilanese@legalmail.it](mailto:assicuratricemilanese@legalmail.it). Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all'Albo delle società capogruppo al numero 009.